



# La giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato

**Legge modello e relativo commento**

testo originale a cura dell'UNODC (United Nations Office on Drugs  
and Crime)

L'UNODC desidera ringraziare il Governo canadese e svedese per il sostegno offerto durante l'elaborazione della presente Legge modello e del relativo commento.

UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DROGA E IL CRIMINE  
Vienna

# **La giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato**

Legge modello e relativo commento

NAZIONI UNITE  
New York, 2009



## Prefazione\*

1. Nella sua risoluzione 2005/20 del 22 luglio 2005, il Consiglio economico e sociale ha adottato le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. Le Linee guida fanno parte degli standard e norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale, che costituiscono dei principi normativi internazionalmente riconosciuti in tale ambito e sono state elaborate dalla comunità internazionale fin dal 1950.\*\*

2. Le Linee guida rappresentano buone pratiche basate sul consenso che riflettono le attuali conoscenze e norme, standard e principi regionali ed internazionali in materia ed hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento pratico al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(a) Assistere nell'elaborazione e nella revisione di normative, procedure e pratiche nazionali con il fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti di minori vittime e testimoni di reato nonché di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo\*\*\* dalle parti aderenti a tale Convenzione;

(b) Assistere i Governi, le organizzazioni internazionali che forniscono assistenza giuridica agli Stati richiedenti, gli organi pubblici, le organizzazioni non governative nonché le organizzazioni di comunità (CBO) comprese le altre parti interessate nell'elaborazione e nell'applicazione di normative, politiche, programmi e pratiche che affrontano le principali questioni relative a minori vittime e testimoni di reato;

(c) Guidare i professionisti e, se del caso, i volontari che lavorano a contatto con minori vittime e testimoni di reato nella loro attività quotidiana nell'ambito del procedimento giudiziario per adulti e minori a livello regionale, nazionale ed internazionale, in conformità alla Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (Assemblea generale, Risoluzione 40/34, allegato);

(d) Assistere e sostenere coloro i quali si occupano di minori a trattare con sensibilità i minori vittime e testimoni di reato.

3. La presente Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato si propone di assistere gli Stati nell'adeguamento delle proprie normative nazionali alle disposizioni contenute nelle Linee guida ed in altri strumenti internazionali in materia nonché di costituire uno strumento per l'elaborazione di disposizioni di legge in materia di assistenza e protezione di minori vittime e testimoni di reato, in particolare durante il procedimento giudiziario. La Legge modello, elaborata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF)

---

\* L'introduzione si propone come nota esplicativa relativa a genesi, natura ed obiettivi della Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, non costituisce parte del testo della Legge modello.

\*\* Per gli standard e le norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione di reato e di giustizia penale, vedere <http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html>.

\*\*\* Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 1577, n. 27531.

e l'*International Bureau for Children's Rights*, è stata rivista durante un incontro di esperti che rappresentavano tradizioni giuridiche diverse .

4. Concepita per essere adattabile alle esigenze di ciascuno Stato, la Legge modello è stata redatta prestando particolare attenzione alle disposizioni delle Linee guida - la cui attuazione richiede l'elaborazione di una normativa - nonché alle principali questioni relative ai minori vittime e testimoni di reato, in particolare al ruolo dei minori vittime e testimoni di reato durante il procedimento giudiziario.

5. Nell'elaborazione della Legge modello, si è prestata attenzione alla necessità di tener conto delle specificità delle normative nazionali e delle procedure giudiziarie nonché delle condizioni giuridiche, sociali, economiche, culturali e geografiche di ciascun paese e delle principali tradizioni giuridiche.

6. L'ambito di applicazione della Legge modello riguarda principalmente il sistema giudiziario penale. Tuttavia gli Stati sono invitati ad ispirarsi ai principi ed alle disposizioni contenute nella Legge modello nell'elaborare normative relative ad altri ambiti nei quali i minori devono essere protetti quali l'affidamento, il divorzio, l'adozione, l'immigrazione ed il diritto dei rifugiati.

7. La Legge modello è stata elaborata anche al fine di consentire ai sistemi di giustizia informali e convenzionali di applicare ed attuare i suoi principi e disposizioni.

8. Il concetto di protezione dei minori vittime, come inteso nella Legge modello, comprende la protezione dei minori non disposti o non in grado di testimoniare o fornire informazioni, compresi minori indagati o autori di reato i quali sono stati vittimizzati, intimoriti o costretti ad agire illegalmente o che sono stati obbligati sotto coercizione.

9. La Legge modello è accompagnata da un commento che ha lo scopo di fungere da linee guida per assistere ulteriormente gli Stati nell'interpretazione ed attuazione delle sue disposizioni.

# Indice

Pagina

Prefazione .....	5
------------------	---

## **Parte prima. Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato**

Preambolo .....	11
Capitolo I. Definizioni .....	13
Capitolo II. Disposizioni generali in materia di assistenza ai minori vittime e testimoni .	15
Capitolo III. Assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento giudiziario.....	21
A. Disposizioni generali.....	21
B. Nella fase delle indagini .....	23
C. Nella fase del giudizio .....	26
D. Nella fase successiva al giudizio .....	31
E. Altri procedimenti .....	33
Capitolo IV. Disposizioni finali.....	35

## **Parte seconda. Commento alla Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato**

Introduzione .....	39
Preambolo .....	41
Capitolo I. Definizioni .....	43
Capitolo II. Disposizioni generali in materia di assistenza ai minori vittime e testimoni.....	45
Capitolo III. Assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento giudiziario.....	53
A. Disposizioni generali.....	53
B. Nella fase delle indagini .....	55
C. Nella fase del giudizio .....	59
D. Nella fase successiva al giudizio .....	68
E. Altri procedimenti.....	72
Capitolo IV. Disposizioni finali .....	73



## *Parte prima*

**Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato**



# Preambolo

*[Opzione 1. Paesi di diritto civile*

Considerando gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo<sup>1</sup>, adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, ed i relativi Protocolli opzionali<sup>2</sup>, nonché altri strumenti giuridici internazionali in materia,

considerando in particolare la risoluzione del Consiglio economico e sociale 2005/20 del 22 luglio 2005, alla quale sono allegate le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato ("le Linee guida"),

considerando inoltre che ciascun minore vittima o testimone di reato ha il diritto che il suo interesse superiore riceva preminente considerazione, pur tutelando i diritti degli imputati e dei condannati,

tenendo presenti i seguenti diritti dei minori vittime e testimoni di reato, ed in particolare i diritti contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nelle Linee guida:

- (a) Il diritto di essere trattati con dignità e comprensione;
- (b) Il diritto di essere protetti dalla discriminazione;
- (c) Il diritto di essere informati;
- (d) Il diritto di essere ascoltati e di esprimere pareri e preoccupazioni;
- (e) Il diritto di ricevere un'assistenza efficace;
- (f) Il diritto alla privacy;
- (g) Il diritto di essere protetti da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario;
- (h) Il diritto alla sicurezza;
- (i) Il diritto a misure speciali di prevenzione;
- (j) Il diritto alla riparazione,

Considerando che migliorando la risposta nei confronti dei minori vittime e testimoni si può rendere gli stessi e le loro famiglie più disposti a rivelare casi di vittimizzazione e più collaborativi rispetto al procedimento giudiziario.

La presente Legge è stata adottata il ... (giorno) ... (mese) ... (anno)].

*[Opzione 2. Paesi di common law*

Una legge per fornire assistenza e protezione ai minori vittime e testimoni di reato, in particolare nell'ambito del procedimento giudiziario, in conformità agli strumenti internazionali esistenti, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 nonché altri strumenti internazionali analoghi, comprese le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato adottata dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione 2005/20 del 22 luglio 2005 (le "Linee guida");

1. La presente Legge può essere citata come la "Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato".
2. La presente Legge è applicata in tutto il [nome dello Stato].
3. La presente Legge entrerà in vigore il [giorno, mese e anno] [al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale].]

## Capitolo I. Definizioni

Ai fini della presente Legge si applicano le seguenti definizioni:

(a) Per “minore vittima o testimone” si intende una persona di età inferiore ai 18 anni che è vittima o testimone di reato, indipendentemente dal suo ruolo nel reato o nel procedimento penale a carico del presunto autore, o gruppo di autori, di reato. Salvo diversamente specificato, per “minore” si intende tanto il minore vittima quanto il minore testimone;

(b) Per “professionisti” si intendono individui che, all’interno del proprio contesto lavorativo, si trovano a contatto con minori vittime e testimoni di reato o sono incaricati di rispondere ai bisogni dei minori nell’ambito del sistema giudiziario ed a cui si applica la presente Legge. Comprende, ad esempio: avvocati e persone di sostegno a minori vittime; operatori del servizio di protezione del minore; personale di organismi di assistenza per i minori; Pubblici ministeri ed avvocati difensori; personale diplomatico e consolare; personale del programma contro la violenza domestica; magistrati e giudici; personale giudiziario; funzionari di polizia giudiziaria; funzionari incaricati della *probation*, professionisti del settore della salute mentale e fisica e operatori sociali;

(c) Per “procedimento giudiziario” si intende l’accertamento del reato, la presentazione della denuncia, lo svolgimento delle indagini, il procedimento penale e le procedure relative al giudizio e successive allo stesso, indipendentemente dal fatto se il caso è trattato in un sistema giudiziario penale regionale, nazionale o internazionale per adulti o minori oppure in un sistema giudiziario consuetudinario o informale;

(d) Per “rispettoso della sensibilità del minore” si intende un approccio che considera preminente il diritto del minore di essere protetto e tiene in considerazione i bisogni e le opinioni individuali dello stesso;

(e) Per “persona di sostegno” si intende una persona con formazione specifica, designata per assistere il minore durante tutto lo svolgimento del procedimento giudiziario al fine di evitare il rischio di coercizione, rivittimizzazione o vittimizzazione secondaria;

(f) Per “tutore del minore” si intende una persona che, in conformità alla normativa nazionale, è stata ufficialmente riconosciuta responsabile di curare gli interessi del minore se i genitori dello stesso non hanno la potestà parentale o sono deceduti;

(g) Per “tutore ad litem” si intende una persona nominata dal tribunale al fine di proteggere gli interessi del minore nei procedimenti che possono riguardarli;

(h) Per “vittimizzazione secondaria” si intende una vittimizzazione non derivante direttamente da un atto criminoso bensì dalla risposta di istituzioni ed individui nei confronti della vittima ;

(i) Per “rivittimizzazione” si intende una situazione nella quale una persona subisce più di una situazione criminosa in un determinato periodo di tempo.



## **Capitolo II. Disposizioni generali in materia di assistenza ai minori vittime e testimoni**

### *Articolo 1. Interesse superiore del minore*

Ciascun minore, in particolare il minore vittima e testimone, ha diritto, nell'ambito della presente Legge, che i suoi interessi superiori ricevano considerazione preminente, pur tutelando i diritti dell'imputato o del condannato.

### *Articolo 2. Principi generali*

1. Un minore vittima o testimone deve essere trattato senza alcun tipo di discriminazione, indipendentemente da razza, colore, religione, convinzioni, età, situazione familiare, cultura, lingua, origine etnica, nazionale o sociale, cittadinanza, sesso, orientamento sessuale, opinioni politiche o di altro tipo, eventuali disabilità, status di nascita, patrimonio o altre situazioni del minore, dei genitori o del tutore.

2. Durante lo svolgimento del procedimento giudiziario un minore vittima o testimone di reato deve essere trattato in modo attento, sensibile e rispettoso della sua dignità, tenendo conto della situazione personale, dei bisogni immediati e specifici, dell'età, del genere, delle eventuali disabilità nonché del grado di maturità.

3. Le ingerenze con la vita privata del minore devono essere limitate al minimo necessario, in conformità a quanto stabilito dalla legge, al fine di assicurare degli elevati standard relativi alla prova ed un esito giusto ed equo del procedimento.

4. La privacy di un minore vittima o testimone deve essere protetta.

5. Le informazioni che potrebbero consentire di identificare un di un minore vittima o testimone non devono essere rese pubbliche senza esplicita autorizzazione del tribunale.

6. Un minore vittima o testimone ha il diritto di esprimere liberamente ed a parole proprie pensieri, opinioni e convinzioni, ha inoltre diritto di prendere parte alle decisioni che coinvolgono la sua vita, comprese quelle adottate nel corso del procedimento giudiziario.

### *Articolo 3. Obbligo di denuncia di reati che coinvolgono minori vittime o testimoni*

1. Insegnanti, medici, operatori sociali e le altre categorie professionali del caso hanno l'obbligo di segnalare a [*nome dell'autorità competente*] il ragionevole sospetto che un minore è vittima o testimone di reato.

2. Le persone indicate al paragrafo 1 del presente articolo assistono il minore al meglio delle proprie capacità fin tanto che non riceva assistenza professionale adeguata.

3. L'obbligo di riferire, stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, prevale sull'obbligo di riservatezza, salvo nel rapporto tra avvocato e cliente.

#### *Articolo 4. Protezione dei minori dai contatti con gli autori di reato*

1. Chiunque è condannato con sentenza definitiva per un reato qualificato a danno di un minore, non può lavorare presso un servizio, un'istituzione oppure un'associazione che fornisce servizi ai minori.

2. I servizi, istituzioni o associazioni che forniscono servizi ai minori adottano misure del caso al fine di assicurare che le persone che sono state imputate di un reato qualificato a danno di un minore non entrino in contatto con i minori.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il [nome dell'organo competente] promulga i regolamenti contenenti quanto segue:

(a) Una definizione di reato qualificato in riferimento alla gravità della pena che può essere inflitta dal tribunale;

(b) Un elenco di reati qualificati vincolante;

(c) Il mandato al tribunale di emettere un ordine che vieta ad un individuo condannato per tali reati penali di lavorare presso servizi, istituzioni o associazioni che forniscono servizi ai minori;

(d) Una definizione di servizi, istituzioni ed associazioni che forniscono servizi ai minori;

(e) Le misure che devono adottare servizi, istituzioni o associazioni che forniscono servizi ai minori al fine di garantire che le persone imputate di un reato penale qualificato non entrino in contatto con i minori.

4. Chiunque viola scientemente i paragrafi 1 o 2 del presente articolo è colpevole di reato e soggetto alla pena specificata nei regolamenti da stabilirsi in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

#### *Articolo 5. [Autorità] [ufficio] nazionale per la protezione dei minori vittime e testimoni*

*[Opzione per gli Stati che istituiscono un'autorità nazionale:*

1. È istituita un'autorità nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni, denominata "l'Autorità".

2. L'Autorità comprende:

- (a) Un giudice di [*nome del tribunale competente*]
- (b) Un rappresentante dell'ufficio della Procura specializzato in cause che coinvolgono minori;
- (c) Un rappresentate delle autorità incaricate dell'attuazione della legge [*law enforcement agencies*];
- (d) Un rappresentante dei servizi per la protezione dei minori o di altro servizio competente del ministero responsabile degli affari sociali;
- (e) Un rappresentante del ministero responsabile per la salute;
- (f) Un rappresentante dell'ordine degli avvocati specializzato, se possibile, in cause che coinvolgono minori;
- (g) Un rappresentante di ciascun organizzazione riconosciuta che agisce a sostegno delle vittime fornendo servizi ai minori;
- (h) Un rappresentante del ministero responsabile per l'istruzione;  
[Opzionale: (i) ogni altro rappresentante in conformità alle necessità locali].

3. I membri dell'Autorità sono nominati da [*nome del ministro competente*] entro [...] mesi dall'entrata in vigore della presente [Legge].

*[Opzione per gli Stati che preferiscono non istituire un'autorità nazionale ma ricorrere a un organo oppure a un ministero esistenti:*

1. In seno a [*nome dell'organo o del ministero competente*] è istituito un ufficio per la protezione di minori vittime e testimoni, denominato "l'Ufficio".

2. L'Ufficio è comprende:

- (a) Un giudice di [*nome del tribunale competente*];
- (b) Un rappresentante dell'ufficio della Procura, specializzato, se possibile, in cause che coinvolgono minori;
- (c) Un rappresentante delle autorità incaricate dell'attuazione della legge [*law enforcement agencies*];
- (d) Un rappresentante degli organi per la protezione dei minori o di ciascun altro organo in materia all'interno del ministero responsabile degli affari sociali;
- (e) Un rappresentante del ministero responsabile della salute;
- (f) Un rappresentante dell'ordine degli avvocati, specializzato in cause che coinvolgono minori;

(g) Un rappresentante di ciascuna organizzazione riconosciuta che agisce a sostegno delle vittime offrendo assistenza ai minori;

(h) Un rappresentante del ministero responsabile dell'istruzione;

(i) [Opzionale: (i) ogni altro rappresentante a seconda delle esigenze locali].

3. L'Ufficio deve assolvere le funzioni stabilite all'articolo 6 della presente Legge].

*Articolo 6. Funzioni dell'[autorità] [ufficio] nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni*

L'[Autorità] [Ufficio] assolve le seguenti funzioni:

(a) Adottare politiche nazionali generali relative a minori vittime e testimoni;

(b) Sulla base delle politiche nazionali, formulare raccomandazioni relative ai programmi di protezione e prevenzione in materia e sottoporli all'attenzione delle autorità pubbliche competenti;

(c) Promuovere ed assicurare un coordinamento a livello nazionale dei servizi ed istituzioni che forniscono assistenza e trattamento a minori vittime e testimoni attraverso:

(i) Il monitoraggio dell'attuazione delle procedure esistenti relative alla denuncia di atti criminosi ed al fornire assistenza a minori vittime e testimoni, tra cui la rappresentanza legale e l'affidamento, istituendo tali procedure laddove queste non esistano;

(ii) La formulazione di raccomandazioni al ministero o ministeri competenti relative all'emissione di regolamenti e protocolli;

(d) Elaborare delle linee guida relative all'istituzione di meccanismi, quali dei numeri verdi per la protezione dei minori che devono essere regolamentati da [nome dell'organo competente];

(e) Elaborare delle linee guida per la formazione di professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni;

(f) Avviare delle ricerche su questioni relative a minori vittime e testimoni;

(g) Divulgare informazioni relative all'assistenza ai minori vittime e testimoni tra gli individui e le istituzioni che si occupano di minori, quali scuole, organizzazioni pubbliche, istituti e centri accessibili ai minori;

(h) Pubblicare relazioni annuali sull'attività svolta dagli organi oggetto delle disposizioni della presente Legge nonché sulle proprie attività.

## *Articolo 7. Riservatezza*

1. Oltre alle esistenti misure di protezione giuridica in materia di riservatezza dei minori vittime e testimoni in conformità all'articolo 3, paragrafo 3 della presente Legge, tutte le persone che lavorano con minori vittime e testimoni nonché tutti i membri dell'[Autorità] [Ufficio] istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente Legge devono garantire la riservatezza di tutte le informazioni relative a minori vittime o testimoni che possono aver acquisito nell'adempimento delle loro funzioni.

2. Chiunque viola il paragrafo 1 del presente articolo è colpevole di reato e soggetto ad un periodo di reclusione di [...] o ad una sanzione di [...] o entrambi.

## *Articolo 8. Formazione*

1. I professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni devono ricevere una formazione adeguata su questioni relative a minori vittime e testimoni.

2. Se del caso, l'[Autorità] [Ufficio] istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente Legge sviluppa e pubblica programmi di formazione per i professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni di reato. La formazione dovrebbe affrontare quanto segue:

(a) Norme, standard e principi in materia di diritti umani, compresi i diritti del fanciullo;

(b) Principi e doveri etici relativi all'adempimento delle proprie funzioni;

(c) Segni e sintomi indicativi di reati a danno di minori;

(d) Competenze e tecniche per la valutazione delle situazioni di crisi [*crisis assessment*], in particolare per effettuare segnalazioni, ponendo l'accento sulla necessità di riservatezza;

(e) La dinamica e la natura della violenza a danno di minori e l'impatto e le conseguenze, compresi effetti fisici e psicologici negativi, dei reati commessi a danno di minori;

(f) Tecniche e misure speciali per assistere i minori vittime e testimoni nel procedimento giudiziario;

(g) Informazioni sulle fasi di sviluppo dei minore nonché sulle questioni linguistiche, etniche, religiose, sociali e di sesso tenendo conto delle differenze culturali e dell'età, con particolare attenzione ai minori appartenenti a gruppi svantaggiati;

(h) Adeguate competenze comunicative adulto-minore, compreso un approccio rispettoso della sensibilità del minore;

(i) Tecniche di audizione e valutazione che riducano al minimo il turbamento o trauma per i minori e che, nel contempo, massimizzano la qualità delle informazioni ricevute dagli stessi, comprese le competenze per relazionarsi con minori vittime e testimoni in modo rispettoso della sensibilità, comprensivo, costruttivo e rassicurante;

(j) Metodi per proteggere e presentare la prova ed interrogare i minori testimoni;

(k) Ruoli e metodi di lavoro dei professionisti che operano con minori vittime e testimoni.

## Capitolo III. Assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento giudiziario

### A. Disposizioni generali

#### *Articolo 9. Diritto di essere informati*

Un minore vittima o testimone, i genitori, il tutore, l'avvocato, la persona di sostegno se designata oppure qualsiasi altra persona appropriata incaricata di fornire assistenza, fin dal primo contatto con il procedimento giudiziario e durante l'intero svolgimento, è prontamente informata da [nome dell'autorità competente] sulle fasi del giudizio nonché, per quanto possibile ed opportuno, in merito a:

(a) Le procedure relative al procedimento giudiziario penale per adulti e minori, tra cui il ruolo del minore vittima o testimone, l'importanza, il calendario e le modalità della testimonianza nonché i modi in cui si svolgeranno le audizioni nel corso delle indagini e del giudizio;

(b) I meccanismi di sostegno esistenti per il minore vittima o testimone quando sporge denuncia e partecipa alle indagini ed al procedimento del tribunale, tra cui mettere a disposizione della vittima un avvocato o un'altra persona appropriata incaricata di fornire assistenza;

(c) I luoghi e gli orari precisi delle audizioni e di altri avvenimenti pertinenti;

(d) La disponibilità di misure di protezione;

(e) I sistemi esistenti per riesaminare le decisioni che coinvolgono minori vittime o testimoni;

(f) I diritti in materia di minori vittime o testimoni ai sensi della normativa nazionale applicabile, della Convenzione sui diritti del fanciullo e di altri strumenti giuridici internazionali, tra cui le Linee guida e la Dichiarazione dei principi basilari di giustizia in favore delle vittime di reato e di abuso di potere adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985;

(g) Le possibilità esistenti per ottenere una riparazione dagli autori di reato oppure dallo Stato attraverso il procedimento giudiziario, il procedimento civile alternativo o altri procedimenti;

(h) La disponibilità ed il funzionamento di programmi di giustizia riparativa;

(i) La disponibilità di servizi sanitari, psicologici, sociali e di altro tipo e mezzi per l'accesso a tali servizi nonché la disponibilità di rappresentanza e consulenza legale o di altro tipo o di sostegno finanziario di emergenza, se del caso;

(j) Lo stato di avanzamento dello specifico procedimento e la decisione relativa allo stesso, compresi la cattura, l'arresto e lo stato di custodia cautelare dell'imputato e le possibili variazioni di tale stato, la decisione dell'autorità giudiziaria procedente ed i relativi sviluppi successivi al giudizio nonché l'esito del procedimento.

### *Articolo 10. Assistenza legale*

Al minore vittima o testimone è assegnato gratuitamente un avvocato d'ufficio dallo Stato durante tutto il procedimento giudiziario nei seguenti casi:

- (a) Su richiesta del minore;
- (b) Su richiesta dei genitori o del tutore;
- (c) Su richiesta della persona di sostegno, se designata;

(d) In conformità ad un ordine emesso d'ufficio dal tribunale, se il tribunale ritiene che l'assegnazione di un avvocato è nell'interesse superiore del minore.

### *Articolo 11. Misure di protezione*

In ogni fase del procedimento giudiziario, laddove la sicurezza del minore vittima o testimone è ritenuta a rischio, il [nome dell'autorità competente] ordina l'adozione di misure di protezione per il minore. Tali misure possono comprendere quanto segue:

- (a) Impedire il contatto diretto tra il minore vittima o testimone e l'imputato in ogni fase del procedimento giudiziario;
- (b) Richiedere ad un tribunale competente l'emissione di ordini restrittivi, con il sostegno di un sistema di annotazione a registro;
- (c) Richiedere ad un tribunale competente un ordine di custodia cautelare per l'imputato con possibilità di rilascio su cauzione a condizione che lo stesso non abbia contatti con il minore;
- (d) Richiedere ad un tribunale competente un ordine che sottoponga l'imputato agli arresti domiciliari;
- (e) Richiedere alle forze di polizia o ad altri organismi pertinenti di proteggere il minore vittima o testimone nonché evitare di rivelare il luogo in cui si trova;
- (f) Adottare altre misure di protezione ritenute necessarie, oppure richiederne l'adozione alle autorità competenti.

## *Articolo 12. Linguaggio, interprete ed altre misure di assistenza particolari*

1. Il tribunale assicura che il procedimento relativo alla testimonianza del minore vittima o testimone sia condotto utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile per lo stesso.

2. Se il minore necessita dell'ausilio di un interprete in una lingua che egli comprende, allo stesso gliene è assegnato uno gratuitamente.

3. Se, in considerazione dell'età, del grado di maturità, degli specifici bisogni individuali che possono comprendere, tra l'altro, disabilità, se del caso, origine etnica, povertà o rischio di vittimizzazione, il minore necessita di misure di assistenza specifiche per testimoniare o partecipare al procedimento giudiziario, tali misure vengono adottate gratuitamente.

## **B. Nella fase delle indagini**

Le disposizioni contenute in questa sezione ("B. Nella fase delle indagini") della presente Legge si applicano a tutte le autorità nazionali competenti che partecipano ad indagini su casi che coinvolgono minori vittime e testimoni.

## *Articolo 13. Investigatore con formazione specifica*

1. Un investigatore con formazione specifica per trattare con minori è nominato da [nome dell'autorità competente] per guidare l'audizione del minore utilizzando un approccio rispettoso della sensibilità dello stesso.

2. L'investigatore evita, per quanto possibile e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, di ripetere l'audizione per prevenire una vittimizzazione secondaria del minore.

## *Articolo 14. Esami medici e prelievo di campioni corporali*

1. Un minore vittima o testimone è sottoposto ad esami medici o al prelievo di campioni corporali solamente se sono soddisfatte due condizioni:

(a) Sono presenti i genitori, il tutore o la persona di sostegno del minore, salvo che il minore decida diversamente;

(b) È stata fornita dal tribunale, da un alto funzionario di polizia o dalla Procura un'autorizzazione scritta per l'esame medico o il prelievo di campioni corporali.

2. Il tribunale, un alto funzionario di polizia o la Procura forniscono un'autorizzazione scritta per l'esame medico o il prelievo di campioni corporali solo se esistono ragionevoli motivi di ritenere che tale esame o prelievo è necessario.

3. Se, in qualsiasi momento della fase delle indagini, vi sono dubbi sulla salute del minore vittima o testimone, compresa la salute mentale, l'autorità competente che conduce il procedimento assicura che un medico effettui il prima possibile un esame medico sul minore.

4. In seguito a tale esame medico, l'autorità competente che conduce il procedimento si impegna al meglio delle sue possibilità per assicurare che il minore riceva il trattamento raccomandato dal medico compreso, se del caso, il ricovero in ospedale.

### *Articolo 15. Persona di sostegno*

Sin dall'inizio della fase investigativa e durante tutto lo svolgimento del procedimento giudiziario, i minori vittime e testimoni ricevono sostegno da persone con formazione e competenze professionali per comunicare ed assistere minori di età differenti e provenienti da diverse realtà al fine di evitare il rischio di coercizione, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria.

### *Articolo 16. Designazione della persona di sostegno*

1. L'investigatore informa il [nome dell'autorità competente] della sua intenzione di invitare un minore vittima o testimone di presentarsi per procedere alla sua audizione e richiede la designazione di una persona di sostegno.

2. La persona di sostegno è designata da [nome dell'organo competente]. Prima della designazione, il [nome dell'autorità competente] consulta il minore, i genitori o il tutore anche in merito al sesso della persona di sostegno da designare.

3. La persona di sostegno deve avere tempo sufficiente per far conoscenza con il minore prima che si svolga la prima audizione.

4. Nell'invitare il minore all'audizione, l'investigatore dà avviso alla persona di sostegno dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'audizione.

5. Ogni audizione di un minore vittima o testimone condotta nell'ambito di un procedimento giudiziario si svolge in presenza della persona di sostegno.

6. La continuità del rapporto tra il minore e la persona di sostegno deve essere assicurata nella maggior misura possibile durante tutto lo svolgimento del procedimento giudiziario.

7. Il [nome dell'organo competente] che ha designato la persona di sostegno, monitora il lavoro della stessa e, se necessario, la assiste. Se la persona di sostegno non riesce ad assolvere i propri doveri e le proprie funzioni in conformità alla presente Legge, il [nome dell'organo competente] designa una persona di sostegno in sostituzione previa consultazione del minore.

### *Articolo 17. Funzioni della persona di sostegno*

La persona di sostegno, tra l'altro:

- (a) Fornisce un sostegno emotivo globale al minore;
- (b) Fornisce assistenza al minore in modo rispettoso della sua sensibilità durante l'intero svolgimento del procedimento giudiziario. Tale assistenza può comprendere misure per alleviare gli effetti negativi del reato sul minore, misure per assistere il minore nella sua vita quotidiana nonché misure per assistere il minore nell'affrontare questioni di tipo amministrativo derivanti dalle circostanze del caso;
- (c) Informa sulla necessità di terapia o consulenza;
- (d) Media e comunica con i genitori, il tutore, la famiglia, gli amici nonché l'avvocato del minore, se del caso;
- (e) Informa il minore in merito alla composizione della squadra investigativa o del tribunale ed a tutte le altre questioni stabilite all'articolo 9 della presente Legge;
- (f) In coordinazione con l'avvocato che rappresenta il minore o in assenza dello stesso, valuta con il tribunale, il minore, i genitori o il tutore le diverse soluzioni possibili per fornire la prova, come registrazioni video, se disponibili, ed altri mezzi per tutelare l'interesse superiore del minore;
- (g) In coordinazione con l'avvocato che rappresenta il minore o in assenza dello stesso, valuta con le autorità incaricate dell'applicazione della legge [*law enforcement agencies*], la Procura ed il tribunale l'opportunità di ordinare misure di protezione;
- (h) Richiede che siano ordinate misure di protezione, se del caso;
- (i) Richiede misure di assistenza particolari se le condizioni del minore lo esigono.

### *Articolo 18. Informazioni da fornire alla persona di sostegno*

Oltre alle informazioni da fornirsi ai sensi dell'articolo 9 della presente Legge, in ogni fase del procedimento giudiziario la persona di sostegno deve essere costantemente informata su:

- (a) I capi di imputazione a carico dell'imputato;
- (b) Il rapporto tra l'imputato ed il minore;
- (c) Lo stato di custodia dell'imputato.

#### *Articolo 19. Funzioni della persona di sostegno in caso di rilascio dell'imputato*

Se la persona di sostegno è stata informata dall'autorità competente del rilascio dell'imputato dalla detenzione o custodia cautelare, la stessa informa il minore, i genitori o il tutore e l'avvocato ed assiste il minore richiedendo, se del caso, adeguate misure di protezione.

### **C. Nella fase del giudizio**

#### *Articolo 20. Affidabilità della prova fornita dal minore*

1. Un minore è ritenuto testimone capace, salvo diversamente dimostrato attraverso una verifica della sua competenza condotta dal tribunale in conformità all'articolo 21 della presente Legge, e la sua testimonianza non è presunta non valida o inattendibile esclusivamente in base all'età, purché l'età ed il grado di maturità dello stesso consentano di rendere una testimonianza intellegibile e credibile.

2. Ai fini della presente sezione ("C. Nella fase del giudizio"), la testimonianza di un minore comprende la testimonianza resa mediante ausili tecnici per la comunicazione o attraverso l'assistenza di un perito specializzato nella comprensione e comunicazione con i minori.

3. Il peso conferito alla testimonianza di un minore è conforme all'età ed al grado di maturità dello stesso.

4. Al minore, che testimoni o meno, è data la possibilità di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni personali in merito a questioni relative al procedimento, al proprio coinvolgimento nel procedimento giudiziario ed in particolare in merito alla sua sicurezza in riferimento all'imputato, al voler testimoniare o meno ed al modo in cui rendere la testimonianza nonché in merito a qualunque altra questione in materia che lo riguardi. Nei casi in cui le sue opinioni non sono state accolte, il minore dovrebbe ricevere una spiegazione chiara riguardo i motivi per cui non sono state tenute in conto.

5. Un minore non deve essere chiamato a testimoniare nel procedimento giudiziario contro la propria volontà o senza che i genitori o il tutore ne siano a conoscenza. I genitori o il tutore sono invitati ad accompagnare il minore, salvo nelle seguenti circostanze:

(a) I genitori o il tutore sono i presunti autori di reato commesso a danno del minore;

(b) Il minore esprime preoccupazione in merito al fatto di essere accompagnato dai propri genitori o dal tutore;

(c) Il tribunale ritiene che non è nell'interesse superiore del minore essere accompagnato dai propri genitori o dal tutore.

### *Articolo 21. Verifica della competenza*

1. Un minore può essere sottoposto a una verifica della competenza solo se il tribunale lo ritiene necessario per motivi fondati. La motivazione di tale decisione deve essere messa a verbale dal tribunale. Nel decidere se sottoporre o meno il minore a un'averifica della competenza deve essere data considerazione preminente all'interesse superiore dello stesso.

2. La verifica della competenza mira a determinare se il minore è in grado o meno di comprendere domande che vengono poste con un linguaggio che il minore comprende nonché di comprendere l'importanza di dire la verità. La mera età del minore non costituisce motivo fondato per richiedere una verifica della competenza.

3. Il tribunale può nominare un perito che valuti la competenza del minore. Oltre al perito, le uniche persone che possono assistere alla verifica della competenza sono:

(a) Il magistrato o il giudice;

(b) Il Pubblico ministero;

(c) L'avvocato difensore;

(d) L'avvocato del minore;

(e) La persona di sostegno;

(f) Il cancelliere verbalizzante o cancelliere del tribunale;

(g) Ogni altro individuo, compresi i genitori, il tutore o il tutore *ad litem*, la cui presenza, secondo il tribunale, è necessaria per il benessere del minore.

4. Se il tribunale non nomina un perito, la verifica della competenza di un minore è condotta dal tribunale sulla base di domande presentate dal Pubblico ministero e dall'avvocato difensore.

5. Le domande sono poste in modo rispettoso della sensibilità minore ed appropriato all'età ed al grado di maturità dello stesso e non riguardano questioni relative al giudizio. Mirano a determinare la capacità del minore di comprendere domande semplici e di rispondere in modo sincero.

6. Esami psicologici o psichiatrici per valutare la competenza di un minore sono ordinati solo se sono dimostrati motivi fondati per effettuarli.

7. La verifica della competenza non è ripetuta.

### *Articolo 22. Giuramento*

1. A discrezione del magistrato o giudice presidente del tribunale, un minore testimone non è tenuto a prestare giuramento se, per esempio, lo stesso non è in grado di comprendere le conseguenze di tale atto. In tali casi, il magistrato o giudice presidente può dare al minore la possibilità di promettere di dire la verità. In ogni caso, il tribunale ascolta la testimonianza del minore.

2. Un minore testimone non è perseguito per aver fornito falsa testimonianza.

### *Articolo 23. Designazione di una persona di sostegno durante il giudizio*

1. Prima di invitare il minore vittima o testimone a presentarsi in tribunale, il magistrato o giudice competente verifica che il minore stia già ricevendo assistenza dalla persona di sostegno.

2. Se la persona di sostegno non è stata ancora designata, il magistrato o giudice competente ne nomina una consultando il minore, i genitori o il tutore e dà alla persona di sostegno il tempo necessario per familiarizzare con il procedimento nonché per creare un legame con il minore.

3. Il magistrato o giudice competente informa la persona di sostegno sulla data e la sede del giudizio o dell'udienza.

### *Articolo 24. Aree di attesa*

1. Il magistrato o giudice competente assicura che i minori vittime e testimoni possano aspettare in adeguate aree di attesa attrezzate a misura di minore.

2. Le aree di attesa utilizzate dai minori vittime e testimoni non sono visibili o accessibili alle persone imputate di aver commesso un reato.

3. Quando possibile, le aree di attesa utilizzate dai minori vittime e testimoni dovrebbero essere separate da quelle destinate ai testimoni adulti.

4. Il magistrato o giudice competente può, se del caso, chiedere al minore vittima o testimone di aspettare in un luogo lontano dalla sala di udienza ed invitare lo stesso a presentarsi quando richiesto.

5. Il magistrato o giudice dà la priorità all'ascolto della testimonianza di minori vittime e testimoni al fine di ridurre al minimo il loro tempo di attesa durante la comparizione in tribunale.

#### *Articolo 25. Sostegno emotivo a minori vittime e testimoni*

1. Oltre ai genitori o al tutore, all'avvocato del minore ed alle altre persone appropriate designate per fornire assistenza, il magistrato o giudice competente consente alla persona di sostegno di accompagnare il minore vittima o testimone durante tutta la sua partecipazione al procedimento davanti al tribunale al fine di ridurre ansia o stress allo stesso.

2. Il magistrato o giudice competente informa la persona di sostegno che la stessa nonché il minore può chiedere al tribunale una pausa ogniqualvolta il minore ne abbia bisogno.

3. Il tribunale può ordinare ai genitori o al tutore del minore di allontanarsi dall'audizione solo quando ciò è nell'interesse superiore del minore.

#### *Articolo 26. Attrezzature nella sala di udienza*

1. Il magistrato o giudice competente assicura che siano adottate misure adeguate nella sala di udienza per accogliere minori vittime o testimoni fornendo per esempio, tra l'altro, sedute rialzate ed assistenza ai minori con disabilità.

2. La disposizione della sala di udienza assicura che, nei limiti del possibile, il minore possa sedere vicino ai genitori, al tutore, alla persona di sostegno o al legale durante tutto il procedimento.

#### *[Articolo 27. Controesame (opzione per i paesi di common law)*

Se del caso, e con dovuto riguardo per i diritti dell'imputato, il magistrato o giudice competente non consente i controesami del minore vittima o testimone da parte dell'imputato. Il controesame può essere condotto dall'avvocato difensore sotto la supervisione del magistrato o giudice competente, il quale avrà l'obbligo di impedire che vengano poste domande che possano esporre il minore ad intimidazioni, esperienze dolorose o ingiustificati turbamenti].

#### *Articolo 28. Misure a protezione della privacy e del benessere del minore vittima e testimone*

Su richiesta del minore vittima o testimone, dei genitori o del tutore, dell'avvocato, della persona di sostegno, di altre persone appropriate designate per fornire assistenza nonché d'ufficio, il tribunale può ordinare, tenendo conto

dell'interesse superiore del minore, una o più delle seguenti misure per proteggere la riservatezza ed il benessere fisico e mentale del minore nonché per evitare al minore un ingiustificato turbamento e una vittimizzazione secondaria:

(a) Eliminare dai dati a disposizione del pubblico ogni nome, indirizzo, luogo di lavoro, professione o altre informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare il minore;

(b) Vietare all'avvocato difensore di rivelare l'identità del minore o di divulgare qualsiasi materiale o informazione che possa portare all'identificazione del minore;

(c) Vietare la divulgazione di qualsiasi dato che identifichi il minore fin tanto che il tribunale lo ritenga opportuno;

(d) Assegnare uno pseudonimo o un numero al minore ed in tal caso il nome completo e la data di nascita del minore sono rivelati all'imputato entro un tempo ragionevole per la preparazione della propria difesa;

(e) Adoperarsi per nascondere le caratteristiche o la descrizione fisica del minore che rende testimonianza per evitare un turbamento o un danno allo stesso, ad esempio permettendogli di rendere testimonianza:

(i) Dietro un pannello opaco;

(ii) Utilizzando dispositivi per l'alterazione della voce o dell'immagine;

(iii) Effettuando l'esame in un altro luogo e trasmettendolo contemporaneamente nella sala di udienza mediante un sistema televisivo a circuito chiuso;

(iv) Mediante videoregistrazione dell'esame del testimone effettuata prima dell'audizione ed in tal caso l'avvocato dell'imputato assiste all'esame ed ha la possibilità di esaminare il minore vittima o testimone;

(v) Mediante un intermediario qualificato ed adeguato, per esempio fornendo tra l'altro un interprete per minori con problemi di udito, vista, parola o di altro genere;

(f) Tenendo sedute a porte chiuse;

(g) Dando ordine di allontanare temporaneamente l'imputato dalla sala di udienza se il minore si rifiuta di testimoniare in presenza dello stesso o se le circostanze dimostrano che il minore è frenato dal dire la verità dalla presenza dell'imputato. In tali casi, l'avvocato difensore rimane nella sala di udienza e pone le domande al minore garantendo così all'imputato il diritto di contraddittorio;

(h) Consentendo delle pause durante la testimonianza del minore;

(i) Programmando le audizioni in orari del giorno adeguati all'età ed al grado di maturità del minore;

(j) Adottando ogni altra misura che il tribunale può ritenere necessaria tra cui, se del caso, l'anonimato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore e dei diritti dell'imputato.

## **D. Nella fase successiva al giudizio**

### *Articolo 29. Diritto alla restituzione e al risarcimento*

*[Opzione se esiste un fondo di Stato per le vittime:*

1. Il tribunale informa il minore vittima, i genitori o il tutore e l'avvocato delle procedure per richiedere un risarcimento.
2. Un minore vittima non cittadino ha diritto di richiedere un risarcimento].

*[Opzione 1. Paesi di common law*

3. Dopo la condanna dell'imputato ed oltre a ogni altra misura imposta allo stesso, il tribunale può ordinare d'ufficio oppure su richiesta della Procura, della vittima, dei genitori o del tutore oppure dell'avvocato della vittima, all'autore di reato di effettuare una restituzione o risarcimento al minore come segue:

(a) In caso di danno, perdita o distruzione di beni del minore vittima come risultato della commissione del reato, dell'arresto o del tentato arresto dell'autore di reato, il tribunale può ordinare allo stesso di pagare al minore o al suo legale rappresentante il valore di sostituzione nel caso in cui i beni non possano essere restituiti per intero;

(b) In caso di danni fisici o psicologici al minore come risultato della commissione del reato, dell'arresto o del tentato arresto dell'autore di reato, il tribunale può ordinare allo stesso il risarcimento economico al minore per tutti i danni subiti, tra cui le spese relative al reinserimento sociale ed educativo, ai trattamenti medici, ai servizi per la salute mentale ed all'assistenza legale;

(c) In caso di danni fisici o di minacce di danni fisici al minore che all'epoca dei fatti apparteneva al nucleo familiare dell'autore di reato, il tribunale può ordinare allo stesso di risarcire il minore delle spese sostenute come risultato del suo trasferimento fuori dal nucleo familiare].

*[Opzione 2. Paesi nei quali i tribunali penali non hanno competenza nelle cause civili*

3. Dopo la pronuncia della sentenza, il tribunale informa il minore, i genitori o il tutore nonché l'avvocato del minore del diritto alla restituzione ed al risarcimento in conformità alla normativa nazionale].

*[Opzione 3. Paesi nei quali i tribunali penali hanno competenza nelle cause civili*

3. Se del caso il tribunale ordina la restituzione o il risarcimento totale al minore nonché lo informa in merito alla possibilità di chiedere assistenza ai fini dell'esecuzione dell'ordine di restituzione o di risarcimento].

### *Articolo 30. Misure di giustizia riparativa*

Se sono previste misure di giustizia riparativa, il [nome dell'organo competente] informa il minore, i genitori, il tutore nonché l'avvocato del minore sulla disponibilità di programmi di giustizia riparativa, sulle procedure per accedere a tali programmi nonché sulla possibilità di chiedere la restituzione ed il risarcimento in tribunale se con il programma di giustizia riparativa non si raggiunge un accordo tra il minore vittima e l'autore di reato.

### *Articolo 31. Informazioni sull'esito del giudizio*

1. Il magistrato o giudice competente informa il minore, i genitori, il tutore nonché la persona di sostegno sull'esito del giudizio.

2. Se necessario, il magistrato o giudice competente invita la persona di sostegno a fornire sostegno emotivo al minore al fine di aiutarlo ad accettare l'esito del giudizio.

*[Opzione per i paesi di common law:*

3. Il tribunale informa il minore, i genitori, il tutore nonché l'avvocato del minore sulle procedure esistenti per concedere la libertà condizionale [parole] all'autore di reato nonché sul diritto del minore di esprimere le proprie opinioni a riguardo].

### *Articolo 32. Ruolo della persona di sostegno dopo la conclusione del procedimento*

1. Immediatamente dopo la conclusione del procedimento, la persona di sostegno si mette in contatto con gli organi o professionisti appropriati per assicurare che al minore vittima o testimone sia fornita, se necessario, ulteriore assistenza o trattamento.

2. Nel caso in cui il minore vittima o testimone deve essere rimpatriato, la persona di sostegno si mette in contatto con le autorità competenti, compresi i consolati, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di rimpatrio di minori nonché di assistere lo stesso nei preparativi per il rimpatrio.

### *Articolo 33. Informazioni sul rilascio di condannati*

1. Nel caso in cui una persona condannata deve essere rilasciata, il [*nome dell'autorità competente*], attraverso la persona di sostegno, se del caso, o attraverso l'avvocato del minore, informa lo stesso ed i suoi genitori o tutori di tale rilascio. L'informazione deve essere fornita dal [*nome dell'autorità competente*] non appena possibile dopo che tale decisione è stata presa, al più tardi il giorno precedente al rilascio.

2. Il tribunale informa il minore vittima o testimone del rilascio di una persona condannata almeno per un periodo di [...] anni dopo il compimento dei 18 anni del minore.

## **E. Altri procedimenti**

### *Articolo 34. Applicazione estesa ad altri procedimenti*

Le disposizioni della presente Legge si applicano, *mutatis mutandis*, a tutte le questioni relative a minori vittime o testimoni anche in materia civile.



## **[Capitolo IV. Disposizioni finali]**

*[Articolo 35. Disposizioni finali (opzione per i paesi di diritto civile)]*

La presente Legge entra in vigore in conformità alle procedure nazionali esistenti ai sensi dalla normativa nazionale di [ *nome del paese*].



*Parte seconda*

**Commento alla Legge modello sulla  
giustizia nelle questioni che coinvolgono  
minori vittime e testimoni di reato**



## Introduzione

Nella sua risoluzione 2005/20 del 22 luglio 2005, il Consiglio economico e sociale ha adottato le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (le “Linee guida”) contenute nell’allegato alla risoluzione. Le Linee guida fanno parte dell’insieme degli standard e delle norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale che costituiscono principi normativi internazionalmente riconosciuti in tale ambito, elaborati dalla comunità internazionale fin dal 1950.

Al fine di assistere i paesi, le organizzazioni internazionali che forniscono assistenza legale agli Stati richiedenti, gli organi pubblici, le organizzazioni non governative e quelle a livello di comunità/community based nonché gli operatori ad attuare le Linee guida, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), in collaborazione con l’UNICEF, ha elaborato una serie di strumenti tecnici, compresa la Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. L’obiettivo della Legge modello è di assistere i governi ad elaborare delle normative nazionali in materia in conformità ai principi contenuti nelle Linee guida ed in altri strumenti giuridici internazionali in materia come la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il presente commento alla Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato è stato elaborato per consentire una migliore comprensione delle disposizioni della Legge modello. Inoltre, il commento contiene riferimenti alle normative ed alla giurisprudenza ed alle norme internazionali nonché esempi e spiegazioni relativi ai vari articoli della Legge modello.

In primo luogo, è importante sottolineare che la Legge modello stabilisce il principio secondo cui vi sono diverse categorie di professionisti che possono e dovrebbero fornire assistenza ai minori vittime e testimoni di reato durante lo svolgimento del procedimento giudiziario. Spesso si è dibattuto sul fatto che il fornire tale assistenza è un diritto nonché un dovere fondamentale dei genitori e che un intervento dello Stato a riguardo potrebbe violare tale diritto e dovere. Ciononostante, è stato anche riconosciuto che l’esperienza multidisciplinare di professionisti può fornire sostegno ai genitori che spesso non hanno familiarità con il procedimento giudiziario in merito a come assistere al meglio i propri figli.

Per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, la Legge modello è intesa per tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che testimoniano nel procedimento giudiziario in qualità di vittime o testimoni di reato. Tuttavia, la Legge modello è altresì intesa per proteggere ed assistere i minori sia in qualità di vittime che di autori di reato nonché i minori vittime che non desiderano testimoniare. In conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce gli stessi diritti fondamentali per tutti i minori, la presente Legge modello non fa distinzione tra vittime che sono anche testimoni e le vittime che non sono testimoni oppure tra le vittime ed i testimoni in conflitto con la legge e quelli che non lo sono.



## Preambolo

Nel suo preambolo la Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato prevede due opzioni: una per i paesi di diritto civile e l'altra per i paesi di *common law*.

Il quarto paragrafo sull'opzione per i paesi di diritto civile contiene un elenco di diritti dei minori vittime e testimoni di reato. I diritti elencati nel paragrafo provengono da diverse fonti giuridiche, vale a dire la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, nonché le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (Consiglio economico e sociale, Risoluzione 2005/20, allegato) che hanno diverse implicazioni giuridiche. Mentre i diritti menzionati nella Convenzione sono di natura vincolante per i paesi che hanno ratificato tale Convenzione, i diritti specificati nelle Linee guida non hanno la stessa forza giuridica. Ciononostante, i diritti contenuti nei due strumenti sono collegati ed è la loro combinazione ed interconnessione che fornisce il quadro di riferimento per un sistema di protezione ampio e completo per i minori vittime e testimoni di reato.



## Capitolo I. Definizioni

1. Le definizioni di “minore vittima o testimone”, “professionisti”, “procedimento giudiziario” e “rispettoso della sensibilità del minore” contenute nella Legge modello sono tratte dal paragrafo 9 delle Linee guida.

### *Persona di sostegno*

2. Il concetto di “persona di sostegno” è stato incorporato nella normativa di diversi paesi con nomi differenti ed in fasi diverse del procedimento giudiziario. Il denominatore comune di questa istituzione è il fornire sostegno ed assistenza ai minori vittime e testimoni fin dalla primissima fase possibile del procedimento giudiziario, attraverso una persona che possiede specializzazione e formazione a fornire assistenza a minori in un modo che questi comprendono ed accettano. L’obiettivo principale della presenza della una persona di sostegno è proteggere il minore vittima o testimone dal rischio di coercizione, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria.

### *Tutore del minore*

3. Per fornire una definizione di “tutore del minore”, la Legge modello ha deciso di fare riferimento alle disposizioni giuridiche in materia di ciascuno Stato membro.

### *Vittimizzazione secondaria*

4. La definizione di “vittimizzazione secondaria” contenuta nella Legge modello è stata tratta dall’*Handbook on Justice for Victims: on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*<sup>3</sup> elaborato nel 1999 dall’Ufficio per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine.

### *Rivittimizzazione*

5. La definizione di “rivittimizzazione” contenuta nella Legge modello fa riferimento alla definizione contenuta nella Raccomandazione Rec(2006)8 in materia di assistenza alle vittime di reato del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri del 14 giugno 2006.<sup>4</sup>



## Capitolo II. Disposizioni generali in materia di assistenza ai minori vittime e testimoni

### *Articolo 1. Interesse superiore del minore*

1. La lettera (c) del paragrafo 8 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato afferma che mentre i diritti degli imputati e dei condannati dovrebbero essere tutelati, ogni minore ha il diritto che il suo interesse superiore riceva preminente considerazione. L'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che, in tutte le cause relative a minori, l'interesse superiore del minore riceva considerazione preminente.

2. Il concetto di “interesse superiore del minore” è presente inoltre in diversi trattati regionali, in particolare la Carta africana sui diritti ed il benessere dei bambini,<sup>5</sup> la Convenzione americana sui diritti umani,<sup>6</sup> la Convenzione interamericana sul traffico internazionale di minori,<sup>7</sup> la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo<sup>8</sup> ed altri strumenti giuridici.<sup>9</sup>

3. Il concetto di “interesse superiore del minore” è considerato autoesplicativo nelle normative dei diversi Stati, per esempio in Australia,<sup>10</sup> mentre altri Stati, come il Sud Africa,<sup>11</sup> hanno preferito fornire una definizione nel loro diritto interno. Un approccio interessante è quello presente nella normativa della Repubblica bolivariana del Venezuela secondo la quale “l'interesse superiore del minore” è considerato un principio di interpretazione ed applicazione della legge.<sup>12</sup>

4. Di conseguenza si è deciso di non comprendere una definizione di tale principio nella Legge modello bensì di lasciare stabilire ai legislatori nazionali quale sia il miglior approccio da adottare.

5. Tuttavia, si deve sottolineare che nel contesto del procedimento penale il principio “dell'interesse superiore del minore”, sebbene deve costituire una considerazione preminente, non deve pregiudicare o compromettere i diritti di un individuo imputato o condannato. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione del minore vittima e testimone di reato e la tutela dei diritti dell'imputato. Di conseguenza, il linguaggio dell'articolo 1 riflette tale equilibrio e rispecchia la lettera (c) del paragrafo 8 delle Linee guida.

### *Articolo 2. Principi generali*

L'articolo 2 fornisce i principi guida generali che regolano l'attuazione della legge.

### *Articolo 3. Obbligo di denuncia di reati che coinvolgono minori vittime o testimoni*

1. In diversi paesi è un obbligo giuridico generale denunciare alle autorità competenti reati a danno di minori non appena se ne viene a conoscenza.<sup>13</sup> In tali paesi, la mancata denuncia di tali reati può costituire un reato (per omissione).

2. In conformità alle normative nazionali di alcuni paesi, tale obbligo è ancor più imperativo per alcune categorie di professionisti che lavorano a contatto con i minori, tra cui i dipendenti pubblici del ministero dell'istruzione,<sup>14</sup> gli operatori dei servizi sociali,<sup>15</sup> i medici<sup>16</sup> e gli infermieri.<sup>17</sup>

3. L'approccio scelto nella Legge modello è stabilire esplicitamente l'obbligo di denuncia per tali reati con conseguenze giuridiche per il mancato rispetto di tale obbligo per specifiche categorie professionali che sono in stretto contatto con i minori, come insegnanti, medici ed operatori dei servizi sociali. La Legge modello inoltre lascia ai legislatori nazionali la scelta di estendere tale obbligo di denuncia anche ad altre categorie professionali ritenute appropriate ed in conformità alle altre normative nazionali.

### *Articolo 4. Protezione dei minori dai contatti con gli autori di reato*

1. Diversi Stati hanno creato degli elenchi speciali di individui condannati per reati specifici, quali ad esempio i reati sessuali.<sup>18</sup> Tali elenchi possono essere utilizzati dalla polizia per individuare i criminali ma a volte possono essere messi a disposizione di potenziali datori di lavoro che li utilizzano al fine di raccogliere informazioni sui precedenti penali degli aspiranti lavoratori.

2. La Federazione Internazionale Terre des Hommes, un'organizzazione internazionale non governativa, ha pubblicato un manuale ad uso interno per impedire l'assunzione di persone che hanno avuto problemi giudiziari per reati a danno di minori. Il manuale fornisce importanti informazioni e spunti a tal proposito.<sup>19</sup>

3. In conformità alla Legge modello, a chiunque è condannato per un reato qualificato a danno di un minore non è consentito lavorare in un servizio, un'istituzione oppure un'associazione che fornisce assistenza ai minori. Tale disposizione protegge i minori dal rischio di essere vittime di un recidivo. Il mancato rispetto da parte di un datore di lavoro dell'articolo 4 paragrafo 2 della Legge modello è considerato reato.

### *Articolo 5. [Autorità] [ufficio] nazionale per la protezione dei minori vittime e testimoni*

1. L'istituzione di autorità o ente governativo centralizzato per coordinare le diverse attività relative all'assistenza alle vittime è spesso un primo passo adeguato per conseguire un coordinamento efficace tra i principali attori che forniscono assistenza alla vittime.<sup>20</sup> La Legge modello include tale disposizione che riflette le migliori pratiche.

2. Diversi Stati hanno istituito autorità specifiche incaricate di coordinare attività per promuovere e proteggere i diritti dei minori.<sup>21</sup> Tuttavia, in alcuni paesi, normalmente a causa della mancanza di risorse, la protezione e l'assistenza dei minori è svolta principalmente da organizzazioni non governative, la cui attività è supervisionata da autorità governative.<sup>22</sup>

3. In alcuni paesi, il compito di coordinare la protezione dei minori è gestito a livello locale o regionale. Nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, per esempio, le *Area Child Protection Committees* [Commissioni locali per la protezione dei minori] riuniscono rappresentanti dei principali organi e professionisti che si occupano della protezione dei minori per coordinare le diverse attività da intraprendere a livello locale per tutelare i minori. Questi *Committees*, tra l'altro, elaborano politiche locali di collaborazione con altre agenzie nell'ambito di un programma nazionale, contribuiscono a migliorare la qualità della protezione dei minori attraverso la formazione e la sensibilizzazione nella comunità in merito alla necessità di tutelare i diritti degli stessi.<sup>23</sup> Iniziative analoghe si trovano in paesi quali Bolivia, India e Tunisia.<sup>24</sup>

4. In Belgio una commissione di coordinamento per il sostegno ai minori vittime di maltrattamenti è stata istituita in ogni distretto giudiziario di lingua francese. L'obiettivo delle commissioni è di informare gli organi locali e di coordinare i loro sforzi per assistere i minori vittime di maltrattamenti al fine di migliorare l'efficacia di tali organi. La composizione delle commissioni comprende rappresentanti dei partiti politici, magistrati, funzionari di polizia giudiziaria e operatori sociali.<sup>25</sup>

5. Una normativa per l'istituzione di specifici meccanismi di coordinamento per assistere le vittime di determinati tipi di reato si trova in Stati quali Bulgaria (per le vittime della tratta di esseri umani), Estonia (per le vittime di incuria, maltrattamenti ed abusi fisici, mentali o sessuali), Indonesia (per i minori vittime della tratta) e Filippine (per le vittime della prostituzione minorile o di altri abusi sessuali nonché della tratta di minori).<sup>26</sup>

6. L'autorità di coordinamento deve comprendere i rappresentanti di tutte le autorità competenti. Per tanto, il punto (i) del paragrafo 2 dell'articolo 5 è stata compresa come un'opzione per facilitare la nomina di eventuali altri rappresentanti in conformità alle normative e le esigenze locali.

7. Al fine di assicurare l'attuazione della disposizione, che potrebbe essere ritardata a causa di motivi di bilancio, si suggerisce ai governi di fissare un termine limitato entro il quale nominare i membri.

#### *Articolo 6. Funzioni dell'[autorità] [ufficio] nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni*

L'articolo 6 stabilisce le funzioni che dovrebbe assolvere l'autorità o l'ufficio nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni.

## Articolo 7. Riservatezza

1. L'intento dell'articolo 7 è di proteggere la riservatezza e la sicurezza dei minori vittime e testimoni, stabilendo che i membri dell'autorità prevista dall'articolo 5 mantengono la riservatezza delle informazioni relative ai minori vittime e testimoni.

2. Un buon esempio di normativa interna che garantisce la riservatezza delle informazioni relative ai minori vittime e testimoni è quella degli Stati Uniti d'America relativa ai diritti di minori vittime e testimoni,<sup>27</sup> che stabilisce quanto segue:

“(D) Tutela della privacy.

“(1) Riservatezza delle informazioni

“(A) Chiunque agisce in una delle funzioni descritte alla lettera (B) in riferimento a un procedimento penale deve:

“(i) mantenere tutti i documenti che rivelano il nome o qualsiasi altra informazione relativa al minore in un luogo sicuro al quale non può accedere chiunque non ha motivo di conoscerne i contenuti; e

“(ii) rivelare i documenti descritti al punto (i) o le informazioni in essi contenute relative a un minore esclusivamente a chi, a causa della sua partecipazione al procedimento, ha motivo di conoscere tali informazioni.

“(B) La lettera (A) si applica a:

“(i) tutti i dipendenti del Governo collegati al procedimento, compresi i dipendenti del *Department of Justice* [Ministero della Giustizia], ogni agenzia di *law enforcement* coinvolta nello stesso nonché chiunque è alle dipendenze del Governo per fornire assistenza nel procedimento;

“(ii) i dipendenti del Tribunale;

“(iii) gli imputati ed i dipendenti dell'imputato, compreso il suo difensore e le persone assunte dallo stesso o dal suo difensore per fornire assistenza durante il procedimento; e

“(iv) i membri della giuria”.

3. In diversi Stati, di norma sulla base delle disposizioni contenute nelle normative esistenti sui mezzi di informazione o nei codici relativi ai minori o nelle leggi in materia di protezione dei minori, il divieto di divulgare al pubblico informazioni relative ai minori è rafforzato da disposizioni che garantiscono il divieto di divulgazione o diffusione radiotelevisiva di tali informazioni, nonché di immagini di minori, da parte dei mezzi di informazione tanto che, anche laddove tali informazioni trapelassero malgrado le restrizioni, i mezzi di informazione hanno il divieto di farne

uso.<sup>28</sup> La diffusione radiotelevisiva di tali informazioni protette può costituire un reato.<sup>29</sup>

4. Visto che la maggior parte delle normative nazionali contiene già tali divieti, la Legge modello non comprende una disposizione specifica per la pubblicazione di tali informazioni da parte dei mezzi di informazione.

### *Articolo 8. Formazione*

1. In linea con il paragrafo 40 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, la Legge modello prevede che i professionisti che nel proprio lavoro entrano in contatto con minori vittime o testimoni di reato, in particolare coloro i quali sono responsabili di fornire assistenza a tali minori, devono ricevere una formazione appropriata.

2. In Bolivia (*Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 12) e Bulgaria (Legge in materia di protezione dei minori del 2004, art. 3, par. 6), per esempio, la formazione degli ufficiali di polizia giudiziaria che entrano in contatto con minori vittime e testimoni di reato costituisce un requisito.

3. Idealmente, la formazione di chi si occupa di minori vittime e testimoni di reato dovrebbe prevedere una componente comune e multidisciplinare intesa per tutti i professionisti, combinata con moduli più specifici che rispondono ai particolari bisogni di ogni professione. Per esempio, mentre la formazione di giudici e procuratori può essere incentrata essenzialmente sulle normative e sulle specifiche procedure, i ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero richiedere una formazione più ampia che comprenda questioni psicologiche e comportamentali. La formazione degli operatori sociali, nel contempo, può essere incentrata maggiormente sull'assistenza, mentre la formazione del personale medico dovrebbe incentrarsi sulle tecniche di esame medico-legali per raccogliere solidi elementi di prova.

4. In molti paesi, i funzionari di polizia giudiziaria, poiché sono responsabili della ricezione delle denunce dei reati e delle relative indagini, sono i primi professionisti con i quali vittime e testimoni di reato entrano in contatto. Di conseguenza, i funzionari di polizia giudiziaria dovrebbero ricevere una formazione appropriata e specifica sull'assistenza ai minori vittime e testimoni ed alle loro famiglie. È importante sottolineare che un'adeguata formazione dei funzionari di polizia giudiziaria può contribuire al corretto svolgimento delle indagini minimizzando potenziali danni.

5. Tale formazione dovrebbe, tra l'altro: (a) consentire ai funzionari di polizia giudiziaria di comprendere ed applicare le principali disposizioni delle politiche legislative e ministeriali relative al trattamento di minori vittime e testimoni di reato; (b) sensibilizzare in merito alle questioni affrontate nelle Linee guida e negli strumenti regionali ed internazionali in materia; (c) fare in modo che i funzionari di polizia giudiziaria abbiano familiarità con gli specifici protocolli di intervento, in particolare quelli relativi al primo contatto tra un minore vittima e gli organi di polizia giudiziaria

[*law enforcement agency*], alla prima audizione di un minore vittima o testimone, all'indagine di un reato ed al sostegno alla vittima.

6. Inoltre, un funzionario di polizia giudiziaria specializzato in questioni relative ai minori dovrebbe altresì ricevere una formazione su come mettere in contatto vittime e testimoni con i gruppi di sostegno disponibili, fornire informazioni, aiutare le vittime ad affrontare gli effetti della vittimizzazione ed eliminare il rischio di vittimizzazione secondaria. Un buon esempio di normativa che fornisce una formazione specifica rivolta alle unità di polizia è quello dell'India (*Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), art. 63*). Iniziative analoghe esistono in altri paesi, quali Marocco (Codice di procedura penale, art. 19) e Perù (*Código de los Niños y Adolescentes*, (Legge n. 27.337 del 2000), artt. 151-153). Dovrebbe altresì essere incoraggiata l'elaborazione e la divulgazione di linee guida interne che affrontano questioni relative a minori vittime e testimoni dal punto di vista della polizia.

7. Nei paesi di *common law*, la formazione dei procuratori in materia di procedure a misura di minore può assicurare che, durante la preparazione e la presentazione di un caso in tribunale, i procuratori tengano effettivamente e totalmente in considerazione i bisogni specifici relativi alla situazione del minore vittima e testimone di reato. Conducendo le indagini e preparando il caso per il giudizio, i procuratori hanno la possibilità di assicurare che i diritti dei minori vittime e testimoni siano rispettati. Dovrebbero tenere informato il minore sulle procedure e sui procedimenti del tribunale, assicurare che gli ambienti utilizzati prima del giudizio e per l'udienza siano adeguati e continuare a seguire il minore in caso di rinvio ad altri servizi. La formazione dei procuratori dovrebbe assicurare che essi forniscano a minori vittime e testimoni un livello basilare di assistenza e di informazioni, comprese quelle relative allo stato di avanzamento del procedimento ed all'impiego di misure speciali, come aree di attesa a disposizione dei minori vittime e testimoni e delle loro famiglie.

8. I procuratori dovrebbero altresì essere incoraggiati ad elaborare accordi con organizzazioni non governative al fine di fornire servizi indispensabili ai minori anche dopo la chiusura del procedimento e la condanna dell'autore di reato. Nel Regno Unito, il *Judicial Studies Board* ha elaborato un programma di formazione in materia di minori testimoni per avvocati e magistrati basato sullo *Human Rights Act* del 1998. Si tratta di un corso autodidattico seguito da un programma di formazione di un giorno. Inoltre, un pacchetto formativo in materia di vittime e testimoni pubblicato dai *Magistrates' Courts Committees* fornisce informazioni dettagliate sul processo di individuazione di testimoni potenzialmente vulnerabili ed intimoriti. Ai partecipanti viene mostrato un video nel quale si racconta l'esperienza di una vittima e viene poi data loro la possibilità di esplorare le proprie personali esperienze di vulnerabilità. Infine, il *Crown Prosecution Service* del Regno Unito ha elaborato un programma di formazione a quattro livelli in materia di vittime e testimoni incentrato su: (a) sensibilizzare il personale del *Crown Prosecution Service* sulle questioni relative a vittime e testimoni, sul loro ruolo e sulle loro responsabilità; (b) assicurare un'efficace identificazione dei testimoni vulnerabili o intimoriti per eventualmente permettere loro di fruire di misure speciali; (c) assicurare un reale sostegno alle vittime ed un'efficace gestione del caso; e (d) assicurare un'efficace comunicazione, anche per quanto riguarda le decisioni adottate dalla Procura.

9. Un altro esempio è il Messico, dove la Procura ha elaborato un programma di sensibilizzazione e sostegno per le vittime di reato che include, tra l'altro, formazione e seminari in materia di protezione delle vittime (*Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* del 2003, art. 22 (VIII)).

10. Dovrebbe essere altresì incoraggiata l'elaborazione di linee guida interne che affrontano le questioni di minori vittime e testimoni dal punto di vista dei procuratori, come le *Guidelines for Crown Prosecutors*<sup>30</sup> del Canada. L'Autorità nazionale della procura del Sud Africa ha elaborato il *Child Law Manual for Prosecutors* (Pretoria, 2001), un manuale utilizzato per la formazione dei procuratori in tutto il paese.

11. Nei paesi di diritto civile, dove la normativa prevede che le vittime siano assistite da un avvocato, si dovrebbe fornire agli avvocati una formazione analoga a quella descritta precedentemente. L'avvocato nominato espressamente per proteggere i diritti del minore vittima, in virtù della relazione particolare che lo lega allo stesso, è colui che meglio può assicurare che il minore vittima riceva ogni tipo di assistenza e di attenzione possibile. In Francia, diversi ordini degli avvocati hanno preso l'iniziativa di creare gruppi di avvocati specializzati che ricevono formazione continua in materia di questioni relative ai minori anche attraverso aggiornamenti legali ed il know-how di altri professionisti del settore, quali psicologi, operatori sociali e giudici.<sup>31</sup>

12. Analogamente, è di fondamentale importanza che ogni giudice riceva formazione, o che sia almeno adeguatamente informato, in materia di questioni relative ai minori. Non in tutti i paesi esistono giudici specializzati in materia di minori ed, anche nei paesi dove essi sono presenti, spesso tali giudici devono passare all'interno del sistema della giustizia da questioni penali a quelle civili o da questioni di carattere generale a quelle più specializzate e viceversa. Tuttavia, in molti paesi le questioni relative ai minori sono riservate ad una speciale categoria di magistrati che possiedono una formazione appropriata che li ha resi specialisti in materia. Spesso tali magistrati si occupano esclusivamente di tali questioni che possono includere, oltre al diritto di famiglia ed alla giustizia minorile, l'emissione di provvedimenti giudiziari per la protezione dei minori e di misure rivolte a minori che necessitano cure e protezione particolari (per esempio, in Brasile, *Estatuto da Criança e do Adolescente*, legge n. 8.069 del 1990, art. 145).

13. Anche gli operatori sanitari possono fornire assistenza in prima linea ai minori vittime e testimoni di reato poiché sono spesso i primi ad entrarvi in contatto o ad accorgersi che un minore è stato vittima di reato. Dovrebbero quindi essere elaborati dei programmi e dei protocolli di formazione per il personale ospedaliero in materia di diritti e bisogni dei minori vittime e testimoni, compreso sostegno medico e psicologico nonché un codice etico rispettoso della sensibilità della vittima rivolto al personale medico. Un buon esempio di un programma di formazione di questo tipo per gli operatori sanitari è il programma certificato in materia di protezione dei minori vittime di abusi e maltrattamenti creato dalla Scuola di formazione per operatori sociali dell'Università Saint Joseph di Beirut.<sup>32</sup> In Belgio, la normativa stabilisce che in ogni centro di assistenza medico-sociale almeno una persona deve ricevere formazione

specifica sulle questioni relative ai minori vittime (*Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances* del 1998, art. 11).

14. Gli operatori sociali hanno, inoltre, un ruolo centrale nel fornire adeguata assistenza ed attenzione ai minori vittime e testimoni poiché, in virtù delle loro funzioni, si trovano in una posizione privilegiata per intervenire nell'interesse superiore dei minori. La sensibilizzazione degli operatori sociali su tali questioni potrebbe essere incentivata mediante corsi e seminari di formazione specifici, come quelli esistenti nella Repubblica islamica dell'Iran dove, per ogni provincia, un esperto di questioni minorili è stato selezionato e formato in questo settore e dove vengono organizzati dei seminari di formazione in materia di diritti dei minori rivolti agli operatori sociali.<sup>33</sup> Anche in Ucraina è stato intrapreso un programma di formazione e coordinamento per gli operatori sociali (legge in materia di lavoro sociale con minori del 2001). In diversi paesi sono stati distribuiti opuscoli e volantini al fine di sensibilizzare questa categoria di professionisti.<sup>34</sup>

15. In conclusione, un modo efficace per assicurare un'effettiva sensibilizzazione di tutti i professionisti che hanno la responsabilità comune di proteggere i minori vittime e testimoni di reato è centralizzare la formazione in seno ad una singola istituzione che possa monitorare se vengono raggiunte tutte le categorie di professionisti ed anche in che modo possono essere raggiunte. Un buon esempio di un tale tipo di istituzione si trova in Egitto, dove l'Amministrazione generale per la protezione giuridica dei minori del Ministero della Giustizia è responsabile dell'elaborazione di programmi di formazione e qualificazione per appartenenti a istituzioni giuridiche, sociologi e psicologi in materia di minori (decreto in materia di protezione giuridica dei minori del 1997, n. 2235, par. 14 (e)). Iniziative analoghe sono state intraprese da altri Stati, quali Bulgaria (Legge in materia di protezione dei minori del 2004, art. 1, par. 3-4) e Malesia (legge in materia di minori del 2001, n. 611, sez. 3, sottosez. (2) (g)).

16. La Legge modello indica come responsabile della formazione l'autorità nazionale di coordinamento ed include un elenco non esaustivo di argomenti per la formazione che i legislatori dovrebbero adattare agli specifici bisogni del loro paese.

## Capitolo III. Assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento giudiziario

### A. Disposizioni generali

#### *Articolo 9. Diritto di essere informati*

1. In linea con i maggiori strumenti internazionali in materia di assistenza alle vittime e con i paragrafi 19 e 20 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, nonché con le normative nazionali di diversi Stati, la Legge modello sottolinea l'importanza di consentire ai minori vittime e testimoni di reato l'accesso alle informazioni relative al loro procedimento nonché a quelle relative alla protezione ed all'esercizio dei diritti degli stessi. Un modo efficace per rendere accessibili le informazioni alle vittime di reato è la divulgazione di opuscoli o volantini in commissariati di polizia, ospedali, aree di attesa, scuole, servizi sociali ed altri uffici pubblici nonché su internet.

2. Un orientamento in tal senso può essere tratto dalle normative che prevedono che le vittime ricevano informazioni adeguate, pertinenti nonché tempestive.<sup>35</sup> Tale obiettivo potrà essere conseguito, per esempio, dando alla polizia l'onere di comunicare tali informazioni alla vittima fin dal suo primo contatto con la stessa.<sup>36</sup> La normativa di alcuni Stati stabilisce che tali informazioni siano fornite alla vittima solo sotto sua esplicita richiesta secondo quella che viene definita una politica di "opt-in". Tuttavia, sebbene l'opzione di "opt-in" miri a tutelare la vittima dal sentirsi molestata ricevendo informazioni non richieste, ciò potrebbe comportare che la vittima non riceva informazioni utili che avrebbe voluto ricevere. Il desiderio della vittima di non venire informata sul procedimento può essere ugualmente rispettato sostituendo il sistema "opt-in" con l'opzione di "opt-out", in modo che la vittima riceva automaticamente tutte le informazioni pertinenti fatto salvo esplicita richiesta in senso contrario.

3. In molti paesi con risorse limitate, l'accesso alle informazioni relative al caso può essere difficoltoso per diverse ragioni, quali un sistema giudiziario sottosviluppato, l'analfabetismo della vittima e l'assenza di mezzi di trasporto o di comunicazione per la stessa. Una soluzione pratica potrebbe consistere nell'assegnare agli operatori sociali ed alle organizzazioni il compito di assistere la vittima durante il procedimento giudiziario.

4. Alcuni Stati, oltre al diritto della vittima di essere informata sul procedimento, riconoscono il diritto del minore vittima di ricevere dai giudici spiegazioni in merito al procedimento ed alle decisioni prese, come in Bulgaria (legge in materia di protezione dei minori del 2004, art. 15, par. 3), in Costa Rica (*Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 del 1998, art. 107 (d)) ed in Nuova Zelanda (*Children, Young Persons and Their Families Act* del 1989, sez. 10). Un tale approccio dovrebbe essere incoraggiato.

5. Nei paesi in cui le vittime sono rappresentate da un avvocato, la vittima dovrebbe ricevere dallo stesso le informazioni relative al procedimento. Tuttavia, il rapporto avvocato-cliente non è sempre equilibrato e tale sistema può rilevarsi insufficiente. Il combinare le informazioni trasmesse dagli avvocati ad altre fonti di informazione è un modo per proteggere con maggiore efficacia il diritto della vittima di essere informato. Nella maggior parte dei casi, l'assistenza di una persona di sostegno (vedi articoli 15-19 della Legge modello) costituisce la migliore pratica per assicurare che la vittima riceva informazioni complete in modo tempestivo.

6. In tutti i sistemi giuridici, una fase necessaria per assicurare che il diritto della vittima di essere informato sia rispettato è quella di individuare le persone responsabili di trasmettere le informazioni alle vittime. Le specifiche relative a tale condivisione di responsabilità dovrebbero essere regolate come avviene, per esempio, nella normativa degli Stati Uniti (*United States Code Collection*, Titolo 42, cap. 112, sez. 10607, Services to victims, sottosez. (a),(c)).

7. Per quanto riguarda il contenuto ed il tipo di informazioni che il minore vittima e testimone di reato dovrebbe ricevere, la Legge modello riflette le disposizioni delle normative in materia esistenti in diversi paesi.<sup>37</sup>

8. La Legge modello stabilisce che le informazioni dovrebbero essere fornite da un'autorità competente designata dal governo. La Legge modello non include clausole di "opt-in" o di "opt-out", ma i legislatori nazionali possono scegliere se adottare tali disposizioni.

### *Articolo 10. Assistenza legale*

1. Come stabilito nel paragrafo 22 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, un'effettiva assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento potrebbe richiedere l'accesso ad un'assistenza legale. Gli Stati dovrebbero valutare se fornire assistenza legale gratuitamente ai minori vittime nei casi in cui ciò sia richiesto durante il procedimento giudiziario penale. La considerazione principale è costituita dal principio dell'interesse superiore del minore.

2. Nei paesi di *common law* le vittime, poiché non sono parte del procedimento, generalmente non godono di diritto ad un'assistenza legale durante il procedimento. Questa è la ragione per la quale, fatte salve alcune notevoli eccezioni, la maggior parte dei paesi considera il diritto delle vittime all'assistenza legale parte della tradizione di diritto civile. La maggior parte dei paesi di diritto civile riconosce ai minori vittime il diritto all'assistenza legale, per esempio, l'Armenia (Codice di procedura penale del 1999, art. 10 (3)-(4)), la Bulgaria (legge in materia di protezione dei minori del 2004), art. 15 (8)) e le Filippine (legge per la lotta alla violenza contro le donne e i bambini del 2004, n. 9262, sez. 35 (b)). Tale assistenza viene offerta gratuitamente a chi non può permettersi un avvocato, per esempio, in Francia (*Code de procédure pénale*, artt. 706-50); in Islanda (legge in materia di protezione dei minori del 2002, n. 80/2002, articolo 60) ed in Perù (*Código de los Niños y Adolescentes* (legge n. 27.337 del 2000), articolo 146). Talvolta

sono state elaborate soluzioni originali per ridurre i costi dell'assistenza legale sostenuti dallo Stato. In Colombia (in conformità al *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906 del 2004, art. 137, *Intervención de las víctimas en la actuación penal*, le vittime che non possono permettersi un avvocato possono essere assistite da altri professionisti legali o da studenti di legge e, nel caso di più vittime, il numero di avvocati che le rappresentano può limitarsi a due.

3. Alcuni paesi di *common law* riconoscono il diritto dei minori vittime all'assistenza legale nel procedimento penale. In tali circostanze, i costi sono sostenuti dallo Stato, come nel caso del Pakistan, secondo l'ordinanza sul sistema della giustizia minorile del 2000. In paesi nei quali tali disposizioni non esistono, riconoscere che un minore vittima di reato ha diritto all'assistenza legale nel procedimento penale promuove la protezione di minori vittime e testimoni durante la partecipazione al procedimento giudiziario.

4. In tale contesto, si dovrebbe considerare che la Corte penale internazionale ha riconosciuto alle vittime un lungo elenco di diritti, in particolare in riferimento al diritto di accesso ad un avvocato.<sup>38</sup>

### *Articolo 11. Misure di protezione*

L'articolo 11 descrive le misure da adottare in ogni fase del procedimento giudiziario per proteggere la sicurezza dei minori vittime o testimoni ritenuti a rischio.

### *Articolo 12. Linguaggio, interprete ed altre misure di assistenza particolari*

1. Il paragrafo 25 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, riconosce il bisogno di elaborare ed attuare misure al fine di fornire assistenza ai minori che testimoniano e depongono.

2. Le disposizioni ed i requisiti stabiliti all'articolo 12 della Legge modello si basano sulla normativa nazionale di diversi paesi, quali Colombia, Costa Rica, Francia, Kazakhstan, Messico, Sud Africa e Thailandia.<sup>39</sup>

## **B. Nella fase delle indagini**

### *Articolo 13. Investigatore con formazione specifica*

1. In conformità al paragrafo 29 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, i professionisti dovrebbero adottare delle misure per evitare esperienze dolorose ai minori durante le indagini. In

conformità al paragrafo 41 delle Linee guida, i professionisti dovrebbero ricevere una formazione che gli permetta di proteggere efficacemente i minori vittime e testimoni e di soddisfarne i bisogni.

2. In base al sistema giuridico interno dello Stato, i professionisti, quali funzionari di polizia, procuratori, avvocati ed altri professionisti della giustizia penale potrebbero trovarsi a lavorare alle indagini di un caso che coinvolge minori vittime o testimoni di reato. È un requisito essenziale che tali professionisti ricevano una formazione specifica sulle questioni relative ai minori prima di lavorare a contatto con minori vittime e testimoni.

3. Nell'ambito delle indagini, sono stati compiuti alcuni significativi progressi attraverso l'istituzione del cosiddetto "modello di difesa per il minore" che adotta un approccio multidisciplinare nel corso delle indagini. La componente più importante di tale modello è che i funzionari di polizia giudiziaria sono accompagnati da specialisti dell'infanzia e della salute mentale durante l'audizione del minore. Tale modello permette di proteggere non solo il minore, bensì anche l'imputato assicurando che l'audizione sia condotta in un modo più completo ed accurato.

#### *Articolo 14. Esami medici e prelievo di campioni corporali*

1. L'articolo 14 riguarda il diritto dei minori di essere trattati con dignità e di essere protetti da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario. Gli esami medici, specialmente in caso di abuso sessuale, possono essere un'esperienza eccessivamente stressante. È preferibile che tali esami siano richiesti solo se strettamente necessari e che siano il più possibile limitati e poco invasivi.

2. Quando un esame medico riscontra problemi di salute, il minore ha il diritto di ricevere cure mediche.

3. Le disposizioni dell'articolo 14 si basano sulle migliori pratiche di diversi Stati membri.

#### *Articolo 15. Persona di sostegno*

1. Le funzioni della persona di sostegno sono descritte al paragrafo 24 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. Tuttavia, tale termine non è definito nelle Linee guida.

2. In conformità alla normativa interna di diversi paesi, l'obiettivo della persona di sostegno è quello di fornire un sostegno emotivo ai minori vittime e testimoni nonché di limitare l'impatto dannoso che può derivare dal comparire in tribunale assicurando che il minore sia accompagnato in ogni momento da un adulto la cui presenza sia d'aiuto se il minore si sente eccessivamente stressato.<sup>40</sup>

3. Pertanto, la presenza di una persona di sostegno può aiutare il minore ad esprimere il suo punto di vista e contribuire al diritto del minore di partecipare al procedimento. È una misura che i giudici possono prediligere affinché la comparizione

del minore in tribunale si svolga senza complicazioni. Inoltre, è una misura che può essere richiesta dal Procuratore o, se del caso, dall'avvocato del minore.

4. Un'altro importante elemento relativo alle funzioni ed al ruolo svolto dalla persona di sostegno è la continuità. Al fine di rivelarsi un sostegno efficace, è necessario che la persona di sostegno instauri con il minore una rapporto di fiducia. Ciò può essere conseguito nominando una persona di sostegno all'inizio del procedimento giudiziario (per esempio al momento della denuncia di un reato) ed assicurando che la quella stessa persona accompagni il minore nel corso dell'intero procedimento.

5. Infine, il principio guida per le funzioni e le attività della persona di sostegno è che la sua preoccupazione principale nel corso del procedimento giudiziario sia quella di proteggere il minore da ogni forma di esperienza dolorosa.

### *Articolo 16. Designazione della persona di sostegno*

1. La Legge modello chiede che una persona di sostegno sia designata da parte dell'autorità competente designata dallo Stato non appena i funzionari incaricati delle indagini decidono di convocare il minore vittima o testimone per la prima audizione. Il principio di fondo è che la persona di sostegno deve accompagnare il minore fin dal suo primo contatto con il procedimento giudiziario.

2. La pratiche dei diversi Stati mostra che i criteri per la designazione di una persona di sostegno variano da uno Stato all'altro. In Italia, l'articolo 609 *decies* del Codice penale specifica che un minore vittima di sfruttamento sessuale deve essere assistito in ogni fase del procedimento. In alcuni Stati, come la Svizzera,<sup>41</sup> è specificato che la persona di sostegno deve essere dello stesso sesso della vittima. In alcuni paesi di *common law*, la decisione di nominare una persona di sostegno per un minore vittima viene presa dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'accusa o della difesa. In altri paesi, il potere di assegnare una persona di sostegno è espressamente previsto dalla normativa, per esempio in Canada (*Criminal Code* (R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.1, sottosez. 1). L'assistenza della persona di sostegno può altresì essere richiesta dalla vittima o testimone, come in Austria (articolo 162 (2) del codice di procedura penale).

3. La definizione di persona di sostegno varia nei diversi sistemi giuridici nazionali con espressioni come "persona scelta dal minore",<sup>42</sup> "persona di fiducia",<sup>43</sup> "adulto",<sup>44</sup> "genitore o tutore del minore",<sup>45</sup> "amico o familiare",<sup>46</sup> "persona con specifica formazione",<sup>47</sup> "altra persona vicina al minore"<sup>48</sup> o "ogni altra persona approvata dal tribunale".<sup>49</sup> A tal fine la Legge modello stabilisce che la persona di sostegno deve essere un soggetto con formazione e competenze professionali per comunicare con il minore e per assisterlo al fine di evitare il rischio di coercizione, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria. In generale, nel valutare chi dovrebbe essere designata persona di sostegno è importante rispettare la volontà del minore. Tuttavia, deve essere prestata particolare attenzione nell'evitare manipolazioni della volontà del minore. La Legge modello stabilisce inoltre che, prima della designazione della persona di sostegno, il minore dovrebbe essere consultato in merito alla sua preferenza in riferimento al sesso della stessa.

4. La persona di sostegno dovrebbe rispondere a due importanti requisiti: (a) dovrebbe fornire pieno e concreto sostegno al minore; (b) non dovrebbe ostacolare il procedimento giudiziario. I gruppi di sostegno per i minori vittime o le unità di assistenza per le vittime possono suggerire persone con una specifica formazione in tal senso.

### *Articolo 17. Funzioni della persona di sostegno*

1. La Legge modello ha ampliato le funzioni della persona di sostegno sulla base delle migliori pratiche. Alcuni esempi di normativa interna mostrano che l'obiettivo della presenza di tale persona di sostegno accanto al minore vittima o testimone è quello di fornire sostegno emotivo e di ridurre il pregiudizievole impatto causato dalla comparizione in tribunale assicurando che il minore sia accompagnato in ogni momento da un adulto la cui presenza sia d'aiuto se il minore si sente eccessivamente stressato.

2. Le funzioni della persona di sostegno, come definite all'articolo 17, scaturiscono da questo obiettivo e riflettono le migliori pratiche nazionali.

3. Per esempio, il punto (i) dei Diritti dei minori vittime e testimoni (*United States Code Collection*, Titolo 18, cap. 223, sez. 3509) stabilisce quanto segue:

”Il tribunale, a sua discrezione, può consentire all'adulto di sostegno di rimanere in prossimità fisica o in contatto con il minore durante la testimonianza dello stesso. Il tribunale può consentire all'adulto di sostegno di tenere il minore per mano o sulle sue ginocchia durante il procedimento. L'adulto di sostegno non deve fornire al minore nessuna risposta alle domande rivolte a quest'ultimo quando rende testimonianza né comunque influenzarlo. Il comportamento dell'adulto che accompagna il minore durante l'audizione o la testimonianza del minore deve essere videoregistrato.”

4. La normativa statale dell'Arizona, Stati Uniti, conferisce alla persona di sostegno un ruolo più attivo, in particolare nella preparazione e nell'assistenza del minore vittima stabilendo quanto segue:

”[Il rappresentante del minore] accompagna il minore durante tutto il procedimento [...] e, prima della comparizione del minore nella sala di udienza, spiega allo stesso la natura del procedimento e ciò che gli sarà chiesto di fare, inoltre spiega al minore che ci si aspetta che dica la verità. Il rappresentante deve essere disponibile ad assistere il minore in ogni aspetto del procedimento al fine di consultarsi con il tribunale in merito a qualsiasi bisogno specifico del minore. Tali consultazioni devono avvenire prima della testimonianza del minore. [Il rappresentante del minore] non discute dei fatti e delle circostanze del procedimento con il minore testimone [...] salvo che il tribunale disponga diversamente dimostrando che ciò avviene nell'interesse superiore del minore.”<sup>50</sup>

### *Articolo 18. Informazioni da fornire alla persona di sostegno*

L'articolo 18 stabilisce che la persona di sostegno deve essere informata dei capi di imputazione a carico dell'imputato, del rapporto tra l'imputato ed il minore e dello stato di custodia dell'imputato. Tali informazioni rappresentano il minimo necessario affinché la persona di sostegno possa adempiere alle proprie funzioni. Nell'articolo, è possibile includere ulteriori tipi di informazioni che dovrebbero essere fornite.

### *Articolo 19. Funzioni della persona di sostegno in caso di rilascio dell'imputato*

Il rilascio dell'imputato dalla detenzione rappresenta un avvenimento che potrebbe causare un'esperienza dolorosa al minore vittima o testimone. In tali casi, la persona di sostegno è incaricata di ricevere tale informazione dalle autorità e di comunicarla al minore in modo rispettoso della sensibilità dello stesso.

## **C. Nella fase del giudizio**

### *Articolo 20. Affidabilità della prova fornita dal minore*

1. In conformità all'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, il principio da cui partire per accogliere la testimonianza di un minore in tribunale è quello di dare al minore la possibilità di essere ascoltato. Tuttavia, tale diritto non è assoluto: l'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione prevede che tale diritto sia esercitato "conformemente alle norme procedurali della normativa nazionale."

2. Normalmente tali norme procedurali sono presenti nelle legislazioni nazionali per assicurare che il tribunale possa dare credito alle testimonianze rese dai minori durante il procedimento giudiziario o amministrativo. Di norma ciò pone due ostacoli giuridici che, a seconda del sistema giuridico interessato, possono essere, l'uno o l'altro o entrambi, posti dal tribunale. Il primo è la questione dell'ammissibilità della prova di un minore. Il secondo è la questione dell'affidabilità della prova di un minore.

3. La questione dell'ammissibilità è relativa al fatto se il tribunale possa in alcun modo tener conto della prova fornita da un minore nel decidere il procedimento. La questione dell'affidabilità si riferisce al peso che il tribunale dovrebbe poi attribuire alla prova ammissibile fornita da un minore.

4. Nella maggior parte dei sistemi giuridici, il ruolo del tribunale è di prendere tali decisioni relative all'ammissibilità ed all'affidabilità, caso per caso. Se necessario, ciò può avvenire con l'assistenza di un perito, come ad esempio uno psicologo infantile o uno specialista dello sviluppo infantile. Tuttavia, gli standard internazionali stabiliscono una restrizione fondamentale. Nel determinare l'ammissibilità e/o l'affidabilità della prova fornita da un minore, il tribunale non può basarsi esclusivamente sull'età dello stesso.

Tale restrizione è stabilita al paragrafo 18 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato: “La testimonianza [di un minore] non dovrebbe essere ritenuta inammissibile o inattendibile esclusivamente in base all’età del minore”.

5. Ciononostante, il tribunale può porre la questione se l’età ed il grado di maturità del minore consentono allo stesso di fornire una testimonianza intellegibile e credibile. Il tribunale può, per esempio, tenere in considerazione tali fattori nel valutare la prova fornita da un minore nell’intero contesto del procedimento. Se esistono motivi fondati, può inoltre sottoporre il minore a delle perizie al fine di stabilire in che misura lo stesso sia in grado di fornire una testimonianza valida. Tali perizie possono mirare a stabilire le capacità del minore, quali ad esempio se è in grado di comprendere le domande a lui rivolte nonché di comprendere l’importanza di dire la verità.

6. Nel Regno Unito (*Youth Justice and Criminal Evidence Act*, del 1999, sez. 53), per esempio, il criterio della competenza del testimone prescinde dall’età dello stesso. La questione della competenza, invece, si riferisce alla capacità del testimone di comprendere le domande a lui rivolte in quanto testimone e di fornire risposte comprensibili. Se un testimone non è in grado di comprendere le domande o di fornire risposte intellegibili, è probabile che la sua prova sia considerata inammissibile ai fini del procedimento giudiziario.

7. Tuttavia, nel caso di minori vittime e testimoni, gli standard internazionali suggeriscono che la testimonianza fornita da un minore non dovrebbe essere dichiarata inammissibile con superficialità. Il paragrafo 18 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, per esempio, si basa sulla presunzione che “ogni minore dovrebbe essere considerato un testimone capace.” Effettivamente, dalle legislazioni nazionali emerge che è buona pratica presumere la competenza di un minore a testimoniare prescindendo dall’età dello stesso.<sup>51</sup>

8. L’articolo 20 della Legge modello riflette questa buona pratica stabilendo che un minore deve essere considerato un testimone capace e la prova fornita dallo stesso è ammissibile, salvo che non sia diversamente dimostrato mediante una verifica della competenza. L’articolo 21 della Legge modello spiega che da tale presupposto è possibile discostarsi e di conseguenza richiedere una verifica della competenza solo se il tribunale ritiene che esistono motivi fondati. Tali motivi non possono ovviamente basarsi esclusivamente sull’età del minore.

9. Se il minore non supera la verifica della competenza, la prova da lui fornita deve essere dichiarata inammissibile ai fini del procedimento giudiziario. Naturalmente, se il minore supera la verifica, la prova da lui fornita è ammissibile. È importante che tale verifica della competenza non sia utilizzato di routine per i minori vittime e testimoni. Piuttosto, affinché il tribunale ordini una verifica, devono necessariamente esistere dei motivi fondati. Tale approccio è sostenuto da pratiche nazionali. In conformità alla *New Zealand Evidence Act* del 1908, per esempio, il giudice non può

dare istruzioni alla giuria rispetto ad una generica necessità di valutare, con una particolare attenzione, la prova fornita da bambini né indurre la giuria a ritenere che i minori tendono generalmente ad inventare o a distorcere la realtà.<sup>52</sup> Se un minore rende testimonianza in un processo che si svolge con la presenza della giuria, il giudice dovrebbe informare la stessa che un minore non può essere escluso dal fornire la prova esclusivamente in base alla mera età e non vi è alcuna età precisa che determini la competenza.<sup>53</sup> Alla giuria dovrebbero essere date solo istruzioni rispetto al fatto che la competenza di un minore dipende dalla capacità dello stesso di comprendere la differenza tra verità e menzogna nonché di percepire il dovere di dire la verità.<sup>54</sup>

10. Se un minore fornisce una prova ammissibile, la Legge modello prevede un altro ostacolo giuridico. In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, della Legge modello, il tribunale può conferire un peso particolare alla testimonianza di un minore in base all'età, al grado di maturità ed alla capacità di fornire un resoconto intellegibile. Di nuovo, il tribunale non può fondare le proprie decisioni esclusivamente basandosi sull'età del minore. Piuttosto, il tribunale deve giungere ad una valutazione generale della validità ed attendibilità della testimonianza del minore, esattamente come avverrebbe con ogni altro testimone. Se è stata condotta una verifica della competenza in precedenza, il risultato di tale verifica può essere anche considerato un elemento di rilievo in tale accertamento. Le normative nazionali indicano che è opportuno tener conto di fattori quali l'età ed il grado di maturità nell'accertare l'affidabilità di una testimonianza.<sup>55</sup>

11. Infine, i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 20 della Legge modello prevedono due importanti tutele. Il paragrafo 4 stabilisce che, indipendentemente dal fatto che il minore fornirà una testimonianza o se tale testimonianza sarà giudicata inammissibile, il minore deve avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni relative alla sua partecipazione nel procedimento giudiziario. Il paragrafo 5 afferma che un minore non è obbligato testimoniare in giudizio contro la propria volontà o senza che i genitori o il tutore ne siano a conoscenza. Inoltre, assicura che i genitori o il tutore del minore che rende testimonianza davanti al tribunale siano invitati ad essere presenti. Tuttavia, la Legge modello prevede delle eccezioni per situazioni nelle quali i genitori o il tutore del minore sono i presunti autori del reato, il minore esprime preoccupazione in merito all'essere accompagnato dai genitori o dal tutore o il tribunale ritiene che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

### *Articolo 21. Verifica della competenza*

1. L'articolo 21 della Legge modello stabilisce i dettagli procedurali della verifica della competenza a cui si fa riferimento all'articolo 20. Precisa che la verifica della competenza viene eseguita solo se il tribunale stabilisce che vi sono motivi fondati per effettuarla. Come stabilito all'articolo 20, la testimonianza di un minore può essere dichiarata inammissibile soltanto se il minore non supera la verifica della competenza. L'articolo 21 afferma chiaramente che l'obiettivo della verifica della competenza è quello di determinare se il minore è in grado di comprendere le domande a lui rivolte nonché l'importanza di dire la verità.

2. Il *Child Victims' and Child Witnesses' Rights* (United States Code Collection, sez. 3509, sottosez. (c)) stabilisce che, su richiesta di una delle parti che dimostri motivi fondati per condurla, il giudice può ordinare di sottoporre il minore ad una verifica della competenza. Tale verifica viene condotta dal tribunale, senza la presenza della giuria, sulla base di domande poste dalle parti. Le domande devono essere adeguate all'età ed al livello di sviluppo del minore, non devono essere connesse con le questioni oggetto del giudizio e devono mirare a determinare la capacità del minore di comprendere e rispondere a domande semplici.

3. È importante sottolineare che la disposizione contenuta all'articolo 21, paragrafo 7, che stabilisce che la verifica della competenza non deve essere ripetuta, non invalida il diritto di ricorso dell'imputato. In realtà, il tribunale può valutare i risultati conformemente alle circostanze del caso senza ripetere la verifica della competenza. In tal modo, viene scongiurato il pericolo che l'avvocato difensore possa cercare di compromettere la credibilità del minore sottoponendolo ad ulteriore verifica e causandogli così un'esperienza dolorosa.

### *Articolo 22. Giuramento*

1. Nei procedimenti penali la maggior parte dei paesi richiede ai testimoni di testimoniare sotto giuramento, il che costituisce un impegno solenne a dire la verità. Il non dire la verità quando si rende testimonianza sotto giuramento costituisce un reato in quasi tutti i paesi.

2. Alcuni sistemi giuridici nazionali esentano i minori al di sotto una determinata età dal rendere testimonianza sotto giuramento.<sup>56</sup> Il risultato principale del rendere una testimonianza non giurata (una testimonianza resa senza prestare giuramento) è che il minore può essere protetto, per certi aspetti, dalle conseguenze giuridiche derivanti dal rendere falsa testimonianza. L'articolo 22 della Legge modello stabilisce che ai minori testimoni sia concessa l'immunità totale dai procedimenti penali per falsa testimonianza, indipendentemente dal fatto che il tribunale consenta o meno ai minori vittime di rendere una testimonianza sotto giuramento o meno.

3. È importante notare il fatto che se un minore rende una testimonianza non sotto giuramento, piuttosto che sotto giuramento, non deve alcuna conseguenza sul modo in cui tale testimonianza è valutata dal tribunale. Le normative nazionali, per esempio nel Regno Unito la legge denominata *Youth Justice and Criminal Evidence Act* del 1999, tratta della questione della testimonianza resa o meno sotto giuramento separatamente rispetto a quella relativa alla competenza del testimone. La testimonianza resa sotto giuramento o meno viene accolta dal tribunale allo stesso modo.<sup>57</sup> Tuttavia, il fatto che un minore possa non comprendere pienamente il particolare dovere di dire la verità inerente al prestare giuramento può, in alcuni paesi, essere utilizzato dalle parti del procedimento come indice del grado di maturità del minore e, di conseguenza, dell'importanza da attribuire alla testimonianza resa dallo stesso. Negli Stati Uniti, per esempio, su richiesta di una parte che presenta fondati motivi il tribunale può ordinare una verifica della competenza.<sup>58</sup>

4. Un buon esempio di alternativa alla testimonianza sotto giuramento si trova in Nuova Zelanda, dove al minore è consentito promettere in modo informale di dire la verità se è accertato che il minore comprende la solennità dell'evento.<sup>59</sup> Ciò si applica, in particolare, nei casi di adulti accusati di reati sessuali a danno di minori. Tale opzione specifica è stata inclusa nella Legge modello.

### *Articolo 23. Designazione di una persona di sostegno durante il giudizio*

L'articolo 23 completa l'articolo 15 assicurando che il giudice, all'inizio del giudizio, verifichi se è stata nominata la persona di sostegno per il minore vittima o testimone ed ordina di nominare tale persona se questa non è stata nominata durante la fase delle indagini.

### *Articolo 24. Aree di attesa*

1. Un modo per proteggere i minori da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario e per proteggerne la privacy è destinare per gli stessi delle specifiche aree di attesa a misura di minore.

2. Le aree di attesa per i minori possono essere attrezzate con giocattoli o altri oggetti, quali materiale da disegno, fumetti e libri per tenere impegnato il minore. A seconda del clima, tali aree di attesa non devono trovarsi necessariamente all'interno di un edificio ma possono essere ubicate anche in un giardino o in un altro luogo sicuro. Le aree di attesa possono essere inoltre fornite di servizi igienici, letti, bevande e cibo in modo che il minore possa sempre sentirsi a proprio agio. In primo luogo il minore deve essere sempre tenuto in una stanza diversa e lontana da quella dell'imputato, dell'avvocato difensore e degli altri testimoni.

3. Sebbene la celerità del procedimento sia un requisito importante nella gestione di cause che coinvolgono minori, la capacità del minore di tollerare lunghe udienze programmate senza tener conto della difficile situazione dello stesso è un altro elemento di cui si deve tener conto nel quadro dei tempi del procedimento. Chi è responsabile di fissare i tempi del procedimento giudiziario è invitato a cercare dei modi per ridurre il tempo che il minore trascorre nei locali del tribunale e per assicurare che tali tempi siano compatibili con la vita privata ed i bisogni dei minori. In definitiva, il ridurre lo stress del minore contribuisce a far sì che la testimonianza da lui fornita sia della migliore qualità possibile.

4. Il tribunale può prendere in considerazione altre procedure rispettose della sensibilità del minore, come programmare le udienze in giorni in cui il minore non va a scuola. La Legge modello non include tali procedure ma le stesse possono comunque essere previste nei regolamenti o nelle linee guida.

## *Articolo 25. Sostegno emotivo a minori vittime e testimoni*

L'articolo 25 assicura la presenza della persona di sostegno nella sala di udienza al fine di fornire sostegno emotivo al minore.

## *Articolo 26. Attrezzature nella sala di udienza*

1. In conformità alla lettera (d) del paragrafo 30 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, i professionisti devono utilizzare ambienti del tribunale adattati in modo tale da tener conto della situazione dei minori vittime e testimoni.

2. Le formalità del procedimento giudiziario e l'ambiente del tribunale possono intimorire il minore. Nonostante alcuni ritengono che l'osservanza di tali formalità susciti rispetto del sistema giuridico, ciò può generare paura nel minore e renderlo riluttante a parlare. La carenza di attrezzature a misura di minore, come ad esempio dei posti dove sedere ad essi adeguati oppure la mancanza di un microfono ben posizionato rispetto al testimone nell'aula per far sì che la testimonianza del minore sia udibile dalle posizioni chiave nella sala d'udienza - in particolare dai giudici, dagli avvocati, dalla giuria e dall'imputato - possono impedire al minore di rendere la miglior testimonianza possibile così come può farlo l'impressione suscitata dall'abbigliamento formale dei giudici e del personale giudiziario.

3. Alcune normative interne esigono che l'audizione delle vittime minori di 18 anni avvenga in un'atmosfera informale ed amichevole.<sup>60</sup> Il *Supplementary Pre-Trial Checklist for Cases Involving Young Witnesses* della Gran Bretagna tiene conto del fatto che l'austerità dell'abbigliamento indossato in tribunale può causare paura nei bambini e pertanto prevede che il minore testimone possa esprimere la propria opinione su tale abbigliamento<sup>61</sup> che, se ritenuto necessario, può non essere indossato.<sup>62</sup>

4. In riferimento all'ambiente nel quale si svolge l'audizione del minore, alcune normative interne prevedono, in casi specifici, la presenza di un funzionario di polizia donna o dello stesso sesso del minore, in particolare per i casi relativi a stupro o violenza sessuale.<sup>63</sup> L'articolo 26 della Legge modello conferisce al giudice l'autorità di ordinare, se del caso, tali modifiche.

## *Articolo 27. Controesame (opzione per i paesi di common law )*

1. Alla lettera (b) del paragrafo 31 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato è sottolineata la necessità di proteggere il minore dall'essere sottoposto ad un controesame da parte dell'imputato se ciò è compatibile con il sistema giuridico e con i diritti dell'imputato. Nel sistema processuale di *common law*, il diritto di sottoporre i testimoni dell'accusa ad un controesame costituisce un elemento fondamentale del diritto dell'imputato di contestare la testimonianza di chi lo accusa. Il

controesame viene normalmente condotto dall'avvocato dell'imputato. Tuttavia, se l'imputato rifiuta di assumere un avvocato e desidera difendersi da solo, il controesame diretto di un testimone vulnerabile come un minore può costituire un problema.

2. Alcune normative interne vietano ad un imputato privo di avvocato di controesaminare un minore testimone, in particolare in caso di reati sessuali, per esempio in Canada (Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.3, sottosez. 1), in Nuova Zelanda (*Evidence Act* del 1908, sez. 23F(1) e *Evidence Act* del 2006, sez. 95) e nel Regno Unito (*Criminal Justice Act* del 1988, sez. 34A). In tali Stati, i giudici devono rigettare la richiesta di controesame del minore testimone avanzata dall'imputato privo di rappresentanza legale. In alcuni paesi è stabilito che, in alternativa, il giudice può nominare un rappresentante dell'imputato al fine specifico di condurre tale controesame; il rappresentante rivolge al minore le domande per conto dell'imputato evitando così il contatto diretto ed una potenziale intimidazione, come avviene in Australia (*Western Australia Evidence of Children and Others (Amendment) Act* del 1992, sez. 8).

3. Il giudice presidente dovrebbe esercitare un controllo attento ed una rigida supervisione del controesame del minore. La pratica interna dei paesi di *common law*, vieta in particolare ogni intimidazione, molestia o domanda irrispettosa (vedi, per esempio, le linee guida denominate *National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offence of the Department of Justice and Constitutional Development of South Africa and the National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases of the Department of Justice* del Sudafrica (Pretoria, 1998), cap. 10, par. 1 e la legge denominata *Criminal Procedure (Scotland) Act* del 1995, sez. 274 del Regno Unito). Più in generale, come avviene con altri tipi di interrogatori, il controesame deve essere condotto tenendo presente che è necessario rivolgersi ai testimoni vulnerabili, compresi i minori, in modo semplice, attento e rispettoso. Quando necessario, è a discrezione del giudice ricordare alle parti tale importante condizione.

4. La Legge modello stabilisce che i minori vittime o testimoni non siano controesaminati da parte dell'imputato. Il controesame condotto dall'avvocato della difesa deve essere attentamente supervisionato dal giudice.

### *Articolo 28. Misure a protezione della privacy e del benessere del minore vittima e testimone*

1. In conformità all'articolo 28 della Legge modello, possono essere disposte misure di protezione al fine di proteggere la privacy ed il benessere fisico e mentale del minore nonché di evitare al minore un ingiustificato turbamento ed una vittimizzazione secondaria.

2. Spesso, durante la testimonianza di un minore, lo stesso si troverà in contatto visivo diretto con l'imputato. Nei casi in cui si presume che l'imputato abbia abusato del minore, tale contatto può essere un evento traumatico per lo stesso. La

disposizione contenuta alla lettera (b) del paragrafo 31 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato mira a ridurre il più possibile la sensazione di intimidazione che il minore vittima e testimone può provare quando compare in tribunale, in particolare durante il confronto con il presunto autore di reato.

3. Possono venire adottate una serie di misure al fine di facilitare la testimonianza dei minori e la ricezione della prova fornita dagli stessi. Tali misure riguardano l'ammissibilità della prova, quali la videoregistrazione delle loro dichiarazioni rese prima del giudizio ed il ricorso ad attrezzature che consentono al minore di rendere testimonianza senza dover vedere l'imputato, da una sala speciale adibita per l'audizione nei locali del tribunale, mediante un televisore a circuito chiuso, un pannello removibile o una tenda che interrompa il contatto visivo tra il testimone e l'imputato. Un altro modo per evitare tale confronto è di ordinare che l'imputato sia accompagnato fuori dall'aula di udienza.

4. L'utilizzo di pannelli tra il minore e l'imputato è spesso considerata un'alternativa meno costosa rispetto all'utilizzo di televisori a circuito chiuso. Sono molto più facili da installare e spostare. Nei vari paesi vengono utilizzati diversi tipi di pannelli, per esempio può trattarsi di un divisorio removibile opaco che impedisce al minore ed all'imputato di vedersi, di uno specchio unidirezionale che consente all'imputato di vedere il minore ma non di essere visto oppure di un divisorio removibile opaco dotato di una videocamera che trasmette le immagini del minore su un schermo visibile all'imputato. L'impiego di tali strumenti è previsto dalle normative interne di diversi paesi quali Canada (Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.2, sottosez. 1) e Spagna (*Ley de Enjuiciamiento Criminal*, art. 448, par. 3, e art. 707).

5. Tali misure devono essere disposte dal giudice e possono essere adottate automaticamente o facoltativamente. I giudici possono ordinare tali misure d'ufficio o su richiesta di una delle parti, compreso del minore, dei suoi genitori o del legale rappresentante. Nelle Fiji, per esempio, un genitore o un tutore può chiedere al procuratore di far posizionare un pannello intorno al minore e, in seguito, il procuratore inoltra la richiesta al tribunale.<sup>64</sup> Un'altra misura prevista in alcuni sistemi interni è l'allontanamento dell'imputato dalla sala di udienza durante la testimonianza del minore, per esempio in Brasile (*Código de Processo Penal*, art. 7), Kazakhstan (codice di procedura penale, art. 352 (3)) ed in Svizzera (*Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, art. 5 (4) e 10 (b)). All'imputato di norma è consentito seguire la testimonianza del minore su uno schermo in una sala separata.

6. Un altro aspetto della protezione di vittime e testimoni, compresi i minori, è limitare la divulgazione di informazioni sulla loro identità e su dove vivono. Il livello di limitazione può variare a seconda delle circostanze e dei rischi. Un primo livello di limitazione rispetto alla divulgazione di informazioni su dove vive la vittima o testimone può facilmente essere applicato autorizzando la vittima o il testimone a non rivelare l'indirizzo di dove risiede o lavora. Talvolta, al fini di comunicazione, la vittima o il testimone può fornire come indirizzo di contatto quello di un commissariato di polizia (Francia, *Code de procédure pénale*, art. 706-57) o, come in

Honduras (*Código Procesal Penal*, decreto n. 9-99-E, art. 237, *Protección de los testigos*), quello del tribunale stesso.

7. Maggiori ripercussioni sui diritti della difesa si hanno con il totale divieto di divulgazione di informazioni relative all'identità della vittima o testimone che può essere autorizzato a testimoniare in modo anonimo. Tale misura viene adottata sempre in via eccezionale, come in Francia (*Code de procédure pénale*, art. 706-58) ed in Olanda (codice di procedura penale del 1994, art. 226a). Nei paesi in cui è consentito l'impiego di tale misura, la vittima o il testimone è autorizzata a testimoniare o a confrontarsi con l'imputato mediante videoconferenza con meccanismi di distorsione della voce o dell'immagine (Francia, *Code de procédure pénale*, art. 706-61). Ancora più eccezionale e generalmente limitata alle cause relative alla criminalità organizzata, è la misura di autorizzare i testimoni anonimi a cambiare la propria identità (Francia, *Code de procédure pénale*, art. 706-63-1) o di agevolare il trasferimento della loro residenza (*United States Code Collection*, Titolo 18, cap. 224, *Protection of witnesses*, sez. 3521, *Witness re location and protection*, sottosez. (a) par. 1).

8. La normativa della Nuova Zelanda prevede un'interessante serie di misure a protezione dei minori vittime e testimoni di reato. Oltre ad un divieto generale di pubblicare il nome di tutte le persone al di sotto dei 17 anni chiamate a testimoniare, il minore testimone può essere autorizzato a testimoniare per iscritto e può essere esentato da esami o controesami rispetto alla sua dichiarazione. Se il minore rende testimonianza orale, possono essere presenti soltanto determinate persone accettate dal giudice presidente o richieste dal minore. Il tribunale può emettere ordini al fine di vietare la pubblicazione di determinate informazioni, quali relazioni o resoconti relativi alle azioni che la vittima si presume sia stata forzata o indotta a compiere nonché le azioni che la vittima si presume sia stata forzata o indotta ad acconsentire o accettare. La testimonianza della vittima può essere altresì presentata mediante la registrazione delle dichiarazioni effettuata nella fase precedente al giudizio.

9. Nei casi di reati di natura sessuale che coinvolgono un minore vittima, il giudice può, su richiesta del Procuratore formulata prima del giudizio, fornire le seguenti istruzioni circa le modalità in cui il minore deve rendere testimonianza. Primo: se è stata mostrata all'udienza preliminare una videoregistrazione della testimonianza resa dal minore, il giudice può decidere se ammettere tale testimonianza in tale forma, con eventuali tagli che ritiene necessari. Secondo: se il giudice ritiene che siano disponibili le attrezzature ed i servizi necessari può ordinare che il minore renda testimonianza fuori dalla sala di udienza ma all'interno dei locali del tribunale e che tale testimonianza sia trasmessa nella sala di udienza mediante un televisore a circuito chiuso. Terzo: il giudice può ordinare che, mentre il minore rende testimonianza o viene esaminato in riferimento a tale testimonianza, sia posizionato un pannello o uno specchio unidirezionale affinché il minore non possa vedere l'imputato ma possa essere visto dal giudice, dalla giuria e dall'avvocato. Quarto: nei casi in cui il giudice ritiene che siano disponibili le attrezzature ed i servizi necessari può ordinare che durante la testimonianza del minore o durante l'esame relativo a tale testimonianza, lo stesso si trovi dietro ad un pannello o ad un divisorio installato appositamente che consente a chi si trova nella sala di udienza di vedere il minore ma non di essere visto dallo

stesso e che la testimonianza sia trasmessa nella sala di udienza attraverso un adeguato collegamento audio. Quinto: nei casi in cui il giudice ritiene che siano disponibili le attrezzature ed i servizi necessari può ordinare che il minore renda testimonianza in un luogo esterno ai locali del tribunale. In tal caso, la testimonianza è ammessa su videoregistrazione, con gli eventuali tagli che il giudice ritiene necessari. Se una videoregistrazione della testimonianza della vittima deve essere mostrata durante il giudizio, il giudice fornisce indicazioni appropriate in merito a come condurre l'eventuale controesame o riesame della vittima.

## **D. Nella fase successiva al giudizio**

### *Articolo 29. Diritto di restituzione e risarcimento*

1. L'articolo 29 della Legge modello dà attuazione al paragrafo 35 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato relativamente al diritto a mezzi di tutela giurisdizionale per i minori vittime. Il paragrafo 37 delle Linee guida fornisce un elenco non esaustivo di ciò che tale riparazione può comprendere. L'articolo 29 della Legge modello tenta di fornire una guida più specifica in materia.

2. Il paragrafo 8 della Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (Assemblea generale, Risoluzione 40/34, allegato) afferma quanto segue:

“Gli autori di reato o le terze parti responsabili del loro comportamento dovrebbero, se del caso, risarcire equamente le vittime, le loro famiglie o le persone a loro carico. Tale restituzione dovrebbe comprendere la restituzione di beni o un pagamento per il danno o la perdita subita, il rimborso delle spese sostenute per effetto della vittimizzazione, la fornitura di servizi ed il ripristino di diritti.”

3. Il paragrafo 12 della Dichiarazione afferma quanto segue:

”Laddove non sia possibile ottenere un risarcimento completo da parte dell'autore di reato o di altre fonti, gli Stati dovrebbero adoperarsi per assicurare un risarcimento finanziario a:

“(a) Le vittime che hanno riportato gravi lesioni corporali o danni alla salute mentale o fisica per effetto di un reato grave;

“(b) La famiglia, in particolare i soggetti a carico di persone che sono decedute o che hanno subito un'invalidità fisica o mentale per effetto di tale vittimizzazione.”

4. Nel paragrafo 8 della sua Raccomandazione Rec(2006)8 in materia di assistenza alle vittime di reato, il Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa raccomanda quanto segue:

“Dovrebbe essere offerto un risarcimento per la cura e la riabilitazione dei danni fisici e psicologici;

“Gli Stati dovrebbero valutare un risarcimento per il mancato reddito, per le spese funerarie e per il mancato mantenimento sofferto dai soggetti a carico; gli Stati possono anche valutare un risarcimento per le pene e le sofferenze subite;

“Gli Stati possono valutare i mezzi per risarcire i danni derivanti da reati contro la proprietà.”

5. I Principi basilari e le linee guida relativi al diritto ed alla tutela giurisdizionale ed alle riparazioni da parte delle vittime di violazioni manifeste del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (Assemblea generale, Risoluzione 60/147, allegato) non sono applicabili nella maggior parte delle cause relative a minori vittime, ma le definizioni fornite da tale strumento internazionale sono di grande aiuto nel definire la portata dei mezzi di tutela giurisdizionale da ordinare in un determinato caso.

6. Nei casi di tratta di esseri umani, i Principi base e le linee guida possono applicarsi in ampia misura e dovrebbero essere presi in considerazione poiché frequentemente, i diritti fondamentali delle vittime della tratta sono violati nel corso del procedimento giudiziario a causa del fatto che troppo spesso si ritiene che la vittima abbia violato il diritto interno, per esempio le normative in materia di immigrazione, invece di considerarla una vittima a tutti gli effetti.<sup>65</sup>

7. I Principi base e le linee guida descrivono i mezzi di tutela giurisdizionale che devono essere considerate ed applicate, se del caso, ad un determinato procedimento. Comprendono quanto segue:

(a) Restituzione. Tale mezzo di tutela giurisdizionale sarebbe maggiormente applicabile nei casi di tratta di esseri umani ma può anche, in parte, applicarsi ai casi di minori vittime di violenza domestica;

- (i) Godimento dei diritti umani (vita familiare);
- (ii) Ritorno al luogo di residenza;
- (iii) Reintegrazione nell'impiego (compresa la possibilità di continuare a ricevere educazione permanente) e restituzione della proprietà;

(b) Risarcimento (risarcimento monetario per danni economicamente valutabili);

- (i) Danni fisici o psicologici;
- (ii) Opportunità perse (impiego, istruzione e benefici sociali);
- (iii) Danni materiali e mancato guadagno (compresa la perdita di guadagni potenziali);

(iv) Costi dell'assistenza legale o dei periti, servizi medici ed altri servizi di assistenza;

(c) Riabilitazione (cure mediche e psicologiche e servizi legali e sociali richiesti).

### *Opzione 1. Paesi di common law*

8. Tale opzione è intesa per i paesi di *common law* dove, in seguito al procedimento penale, può seguire un ordine di risarcimento disposto dallo stesso tribunale. Tale disposizione legislativa modello è tratta dalla normativa del Canada (Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 738, sottosez. 1). Tale normativa contiene maggiori dettagli in riferimento alla definizione corretta di valore di sostituzione e di danni pecuniari ed al problema del risarcimento se un minore deve abbandonare il luogo di residenza condiviso con l'autore di reato.

### *Opzione 2. Paesi nei quali i tribunali penali non hanno competenza nelle cause civili*

9. Il paragrafo 36 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato stabilisce che, purché il procedimento penale sia rispettoso della sensibilità del minore e delle Linee guida, si dovrebbe incoraggiare un procedimento combinato penale e di risarcimento. Tuttavia, in alcuni paesi ciò potrebbe non essere possibile. L'opzione 2 assicura che, al termine del procedimento penale, il minore sia informato sulle procedure per ottenere un risarcimento.

### *Opzione 3. Paesi nei quali i tribunali penali hanno competenza nelle cause civili*

10. In molti paesi di diritto civile, la causa civile può essere decisa nell'ambito del procedimento penale. L'opzione 3 è intesa per tali Stati.

### *Articolo 30. Misure di giustizia riparativa*

1. Il paragrafo 36 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato afferma che i procedimenti di risarcimento possono essere combinati con gli strumenti di giustizia riparativa. L'articolo 30 della Legge modello prevede tale opzione a condizione che sia disponibile un procedimento formale se le misure di giustizia riparativa falliscono.

2. La giustizia riparativa è una procedura nella quale la vittima e l'autore di reato e, se del caso, altri individui o membri della comunità vittime indirette del reato, partecipano

insieme in modo attivo nella risoluzione di questioni derivanti dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. La giustizia riparativa implica una procedura per riparare al reato incentrata sulla riparazione del danno causato alle vittime, sul considerare gli autori di reato responsabili delle loro azioni e, spesso, sul coinvolgere la comunità nella soluzione di tale conflitto.

3. I programmi di giustizia riparativa presentano le seguenti caratteristiche: (a) una risposta flessibile alle circostanze del reato, dell'autore di reato e della vittima che permette di considerare ogni caso nella sua specificità; (b) una risposta al reato che rispetta la dignità e l'uguaglianza di ogni individuo, che crea un clima di comprensione e favorisce l'armonia sociale riconciliando le vittime, gli autori di reato e la comunità; (c) un approccio che può essere utilizzato parallelamente alle procedure ed alle sanzioni della giustizia tradizionale; (d) un approccio che comporta la capacità di soluzione dei problemi ed affronta le cause profonde del conflitto; (e) un approccio che tenga conto dei danni subiti dalle vittime e delle loro necessità; (f) una risposta che riconosca il ruolo della comunità in quanto sede primaria per la prevenzione e la risposta al crimine ed al disordine sociale.<sup>66</sup>

4. Poiché tali procedure si basano sull'accordo delle parti non sempre hanno un esito positivo e possono comportare il ritorno del procedimento al tribunale per una determinazione giudiziaria della stessa.

5. Tuttavia, andrebbe sottolineato che una procedura di giustizia riparativa può comportare dei rischi per la vittima, in particolare nelle questioni che coinvolgono minori vittime. Di conseguenza, si dovrebbe valutare attentamente l'impiego di tali procedure in cause che coinvolgono minori vittime.

6. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di programmi di giustizia riparativa in questioni penali possono essere reperite nei principi base sull'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa in materia penale (Risoluzione del Consiglio economico e sociale 2002/12, allegato). Ulteriori informazioni sulle caratteristiche di tali programmi possono essere reperite nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes*,<sup>67</sup> dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Si può inoltre fare riferimento alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (99) 19 del Comitato dei ministri rivolta agli Stati membri relativa alla mediazione in materia penale.

### *Articolo 31. Informazioni sull'esito del giudizio*

In diversi Stati è riconosciuto il diritto delle vittime di ricevere informazioni sull'esito del giudizio nonché su altre decisioni relative ai loro interessi.<sup>68</sup> La Legge modello adotta tale disposizione come migliore pratiche.

### *Articolo 32. Ruolo della persona di sostegno dopo la conclusione del procedimento*

La persona di sostegno dovrebbe fornire assistenza al minore fin quando necessaria. Ciò può comprendere, alla conclusione del procedimento, l'affidare il minore ad ulteriori trattamenti e cure o il rimpatriare il minore nel suo paese d'origine.

### *Articolo 33. Informazioni sul rilascio di condannati*

In diversi Stati è riconosciuto il diritto delle vittime di ricevere informazioni in merito allo stato di un condannato, compreso il suo eventuale rilascio.<sup>69</sup> La Legge modello adotta tale disposizione come migliore pratiche.

## **E. Altri procedimenti**

### *Articolo 34. Applicazione estesa ad altri procedimenti*

Le disposizioni della Legge modello dovrebbero essere applicate in procedimenti amministrativi che coinvolgono minori vittime e testimoni al fine di fornire agli stessi la protezione a cui hanno diritto per legge ed assicurare che non debbano affrontare inutili esperienze dolorose.

## Capitolo IV. Disposizioni finali

### *Articolo 35. Disposizioni finali (opzione per i paesi di diritto civile)*

Il presente articolo è un'opzione per i paesi di *diritto civile*.

#### *Note*

1. Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 1577, n. 27531.
2. *Ibid.*, voll. 2171, 2173, n. 27531.
3. Nazioni Unite, Office for Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims: on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (New York, 1999).
4. Punto 1.2. dell'appendice alla Raccomandazione (2006)8.
5. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, luglio 1990, articoli 4 e 9, paragrafo 2.
6. American Convention on Human Rights: Pact of San José, (Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 1144, n. 17955), articolo 17, paragrafo 4.
7. Inter-American Convention on International Traffic in Minors, adottata a Città del Messico il 18 marzo 1994, articolo 1 (*a*) e (*c*), articoli 11 e 18.
8. European Convention on the Exercise of Children's Rights (Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 2135, n. 37249), articolo 1, paragrafo 2; articolo 6, sottoparagrafo (*a*); e articolo 10, paragrafo 1.
9. International Bureau for Children's Rights, *The Rights of Child Victims and Witnesses of Crime: a Compilation of Selected Provisions Drawn from International and Regional Instruments* (Montreal, Canada, 2005).
10. Australia, High Court, *Secretary, Department of Health and Community Services (NT) v JWB and SMB (Marion's Case)* (1992), 175 CLR 218 F.C. 92/010.
11. Sudafrica, Children's Act, 2005, *Government Gazette*, vol. 492, 19 giugno 2006, sez. 7, par. 1.
12. Venezuela (Repubblica Bolivariana del), *Ley Organica para la Protección del Niño y del Adolescente*, (1998), *Gaceta Oficial*, n. 5.266, art. 8. Il contenuto del principio è indicato nell'articolo 8, paragrafo 1, della legge.
13. Per esempio, Bielorussia, Law on Child's Rights, n. 2570-XII, 1993 (come emendato nel 2004), art. 9, al. 3; Marocco, Penal Code, art. 40 (come indicato nel rapporto alla missione dello Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography on the issue of commercial sexual exploitation of children in Marocco (E/Cn.4/2001/78/Add.1, par. 75); Portogallo, *Lei de protecção de crianças and jovens em perigo*, legge n. 147/99 (1999), art. 4, par. 3; Federazione Russa, terzo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/125/Add.5), par. 170 (child abuse).
14. Francia, *Code de procédure pénale*, art. 40; *Code de l'éducation*, art. L.542-1.
15. Francia, *Code de la santé publique*, art. L.2112-6 e *Code de l'action sociale et des familles*, art. L.221 6.
16. Francia, *Code de déontologie médicale*, artt. 43-44.
17. Francia, *Décret n. 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières*, art. 7.
18. Canada, Sex Offender Information Registration Act, S.C. 2004, C-16; Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inghilterra), Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House of Lords (HL)

- Bill 79 (2006), nota esplicativa, par. 4; Regno Unito (Scozia), Protection of Children (Scozia) Bill, (Scottish Parliament (SP)) SP Bill 61, 2002, sez. 1.
19. Vedi: <http://www.terredeshommes.org>.
20. Per esempio, Canada (Québec), *Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels* (L.R.Q. cap. A-13.2) (1988), art. 8 (Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels); Islanda, Child Protection Act, n. 80/2002 (2002), artt. 5-9 (Ministero degli Affari sociali); Italia, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, n. 451 (1997) artt. 1-2; Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), artt. 4-6.
21. Per esempio, Belgio, *Décret instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant* (2002), art. 2; Costa Rica, *Decreto por el que se Crea la Figura del Defensor de la Infancia*, n. 17.733-J (1987) (Defensor de la Infancia); Danimarca, Notification Respecting a Children's Council, n. 2, 1998; Repubblica Dominicana, *Decreto por el que se Crea la Dirección General de Promoción de la Juventud*, n. 2981 (1985) (Dirección General de Promoción de la Juventud); Egitto, decreto n. 2235 (1997) (General Administration for the Legal Protection of Children); Islanda, Act on the Ombudsman for Children, n. 83 (1994); Islanda, Regulation on the Child Welfare Council, n. 49 (1994); Indonesia, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/65/Add.23), par. 32; Kenya, Children and Young Persons Act (cap. 141) (Children's Department of the Ministry for Home Affairs and National Heritage); Lussemburgo, *Loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un comité luxembourgeois des droits de l'enfant appelé "Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand" ("ORK")*, n. A-n.85 (2002), artt. 2-3; Malesia, Child Act 2001, Act n. 611, sez. 3 (Coordinating Council for the Protection of Children); Malta, Children and Young Persons (Care Orders) Act, cap. 285, 1980, art. 11, par. 1 (Children and Young Persons Advisory Board); Mauritania, rapporto alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/8/ Add.42), parr. 6-7 (National Council for Children); Pakistan, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/65/Add.21), par. 5 (National Commission for Child Welfare and Development); Perù, *Código de los Niños y Adolescentes* (Legge n. 27.337, 2000), artt. 27 e 29; Qatar, Rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child in base al Protocollo opzionale alla Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC/C/OPSA/QAT/1), par. 102 (Child's Friend Office); Svezia, Children's Ombudsman Act, n. 335 (1993); Uganda, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/65/Add.33), p. 3 (Uganda National Programme of Action for Children); Regno Unito, Children Act 2004, cap. 31 (Children's Commissioner); Stati Uniti d'America, United States Code collection, titolo 42, cap. 112, sez. 10605, Establishment of Office for Victims of Crime, sottosez. (a)-(c) (Office for Victims of Crime).
22. Per esempio, Myanmar, The Child Law, n. 9/93 (1993), art. 63.
23. <http://www.everychildmatters.gov.uk/lscb>.
24. Per esempio, Bolivia, *Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 176 (Comisión de la Niñez y Adolescencia); India, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (n. 56 of 2000), artt. 29, 37 e 39 (Child Welfare Committee); Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, 1995, artt. 3-6 (Délégué à la protection de l'enfance).
25. Belgio, *Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances*, 1998, artt. 3-6 (Commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance).
26. Per esempio, Bulgaria, National Programme for Prevention and Counteraction to Trafficking in Human Beings and Protection of the Victims for 2006; Estonia, Victim Support Act, 2003 (RT I 2004, 2, 3) (entrato in vigore nel 2004), artt. 3-4 (negligence, mistreatment, physical, mental or sexual abuse); Indonesia, *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia* (ECPAT International, Bangkok, 2004), pp. 45-46 (anti-trafficking unit); Filippine, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, n. 7610 (1992), art. II, sez. 4 (child prostitution and other sexual abuse, child trafficking, obscene publications and indecent shows).

27. Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child Victims' and Child Witnesses' Rights, sez. (d) (Privacy protection), par. 1-2 e 4.
28. Per esempio, Bangladesh, Children's Act, sez. 17 (come indicato nel *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Bangladesh* (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 37); Bolivia, *Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 10 (Reserva y resguardo de identidad) al. 2; Canada (Québec), *Loi sur la protection de la jeunesse*, L.R.Q., cap. P-34.1, 1977, art. 83; Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sottosez. 276.2-276.3, 486.3-4) e 486.4.1; Islanda, Child Protection Act, n. 80/2002 (2002), art. 58; Irlanda, Children Act, 2001, sez. 252; Italia, Codice di procedura penale, art. 114; Giappone, Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography and for Protecting Children, 1999 (aggiornato nel 2004), art. 13; Kenya, The Children Act, (Cap. 586 delle Laws of Kenya, 2002) (come indicato nel secondo rapporto periodico del Kenya alla Committee on the Rights of the Child, CRC/C/KEN/2), par. 212), sez. 76 (5); Filippine, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, n. 7610 (1992), art. XI, sez. 29, par. 2; Federazione Russa, draft federal law on countering trafficking in persons, 2003, art. 28(3), (5)-(6); South Africa, Children's Act, 2005, *Government Gazette*, vol. 492, 19 giugno 2006, sez. 74; Syrian Arab Republic, Juvenile Delinquents Act, 1974, art. 54 (come indicato nel rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC/C/OPSC/SYR/1), par. 230); Thailandia, Act Instituting Juvenile and Family Courts and Juvenile and Family Procedures, art. 98 (come indicato nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), par. 516); Tunisia, Child Protection Code (1995), art. 120 (come indicato nel rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.1), par. 242); Turchia, Law on Juvenile Courts, 1979, art. 40 (come indicato nel rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/51/Add.4), par. 511); Regno Unito (Scozia), Children (Scotland) Act 1995 (cap. 36), sez. 44, sottosez. 1; Zambia, rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child, 2002 (CRC/C/11/Add.25), par. 527.
29. Per esempio, Italia, Codice penale, art. 734 (a); Sri Lanka, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/70/Add.17), par. 65; Regno Unito (Scozia), Children (Scotland) Act 1995 (cap. 36), sez. 44, sottosez. 2; Zambia, rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/11/Add.25) par. 527.
30. Canada, Dipartimento di Giustizia, *A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment* (Ottawa, 2004), part. IV.
31. Vedi in Francia: <http://www.barreau-marseille.avocat.fr/textes.cgi?rubrique=9>.
32. United Nations Office on Drugs and Crime, *Independent Evaluation Report: Juvenile Justice Reform in Lebanon* (Vienna, luglio 2005), par. 38.
33. Iran (Repubblica Islamica dell'), secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/104/Add.3), par. 36.
34. Francia, Ministero della Giustizia, Direction des affaires criminelles et des grâces, "Enfants victimes d'infractions pénales: guide de bonnes pratiques; du signalement au procès pénal" (Parigi, 2003).
35. Per esempio, Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-62.
36. Per esempio, Svizzera, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 6 (1).
37. In riferimento all'articolo 9 (a) della Legge Modello, sulle procedure relative al procedimento giudiziario penale per adulti e minori, tra cui il ruolo del minore vittima o testimone, l'importanza, il calendario e le modalità della testimonianza nonché i modi in cui si svolgeranno le audizioni nel corso delle indagini e del giudizio, vedi Islanda, Child Protection Act, n. 80/2002, art. 55, par. 1; Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997, art. 215 (3); Nuova Zelanda, Victims' Rights Act 2002, sez. 12, sottosez. 1; e Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-72; in riferimento all'articolo 9 (b) della Legge Modello, sui meccanismi di sostegno esistenti per i minori vittime o testimoni quando sporge denuncia e partecipa alle indagini e ai procedimenti

- del tribunale, tra cui mettere a disposizione della vittima un avvocato o un'altra persona appropriata incaricata di fornire assistenza, vedi Canada (Québec), *Loi sur la protection de la jeunesse* (L.R.Q., cap. P-34.1), 1977, art. 5; Canada (Québec), *Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels* (L.R.Q., cap. A-13.2), 1988, art. 4; Canada, Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principio 7; Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 136, parr. 1-2 e 6; Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 (1998), art. 20; Paesi Bassi, "De Beaufort Guidelines", 1989, par. 6; Nuova Zelanda, Victims' Rights Act, 2002, sez. 11(1), 12; Nicaragua, *Código Procesal Penal*, legge n. 406, 2001, art. 110 (1); Regno Unito (Scozia), Children (Scotland) Act 1995 (cap. 36), sez. 20, sottosez. 1; e Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sezz. 15-23-62 (1), (7); in riferimento All'articolo 9 (c) della Legge Modello, relativo ai luoghi ed agli orari precisi dell'udienza e di altri avvenimenti pertinenti, vedi Canada, Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principio 6; Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 136, parr. 12 e 14; Nuova Zelanda, Victims' Rights Act 2002, sez. 12, sottosez. 1 (d); Spagna, *Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual*, art. 15 (4); Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 237, sez. 3771, Crime victims' rights, sottosez. (a), (2); Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sezz. 15-23-72 (2).
38. Corte penale internazionale, Rule 90(5) of the Rules of Procedure and Evidence and regulation 83.2 of the regulations of the Court.
  39. Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 11 (j); Costa Rica, *Código de la Niñez y Adolescencia*, Law n. 7739 (1998), art. 107 (b); Francia, *Code de procédure pénale*, art. 102; Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997, art. 75 (6); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. V; El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (aggiornata nel 2006), art. 13, sez. 3; Thailandia, Criminal Procedure Code, art. 13 (come indicato nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), 2005, par. 515).
  40. Per esempio, Australia (Australia occidentale), Evidence Act 1906, sez. 106E; Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, sottosez. (i).
  41. Svizzera (*Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, 1991, art. 6 (3)).
  42. Per esempio, Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.1, sottosez. 1.
  43. Per esempio, Argentina, *Código Procesal Penal*, art. 80 (c); Austria, Criminal code of procedure, art. 162 (2); Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 (1998), art. 107 (c); Perù, *Código Procesal Penal*, legge n. 957 (2004), art. 95, sez. 3; Svizzera, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, RS 312.5, 1991, art. 7 (1).
  44. Per esempio, Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, sottosez. (i).
  45. Per esempio, Bulgaria, Child Protection Act, 2004, art. 15 (5); Repubblica Dominicana, *Código Procesal Penal*, legge n. 76-02, 2002, art. 202; Honduras, *Código Procesal Penal*, decreto n. 9-99-E, 2000, art. 331; Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997 art. 215 e art. 352 (1); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. XVI; Norvegia, Criminal Procedure Act, n. 25, 1981 (come emendato il 30 giugno 2006), sez. 128; Oman, Code of Criminal Procedure, art.14 (come indicato in Oman, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OMN/2), parr. 29-30); Perù, *Código Procesal Penal*, legge n. 957 (2004), art. 378, sez. 3; El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (come emendato nel 2006), art. 349.
  46. Per esempio, Francia, *Code de procédure pénale* (come emendato nella *loi n. 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la repression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs*), art. 706-53; Sudafrica, Department of Justice and Constitutional Development, "National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences; Department of

- Justice – National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases” (Pretoria 1998), cap. 7, par. 1; Stati Uniti (Delaware), Del. Code Ann. Iti.11, §5134 (1995).
47. Per esempio, Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 (1998), art. 107 (c); Repubblica Ceca, Criminal Procedure Rules, n. 141, 1961, sez. 102 (1); Dominican Republic, *Código Procesal Penal* (Ley n. 76-02 of 2002), art. 202; Francia, *Code de procédure pénale* (come emendato nella loi n. 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la repression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs), art. 706-53; Indonesia, *Report on Laws and Legal Procedures, Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia* (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 52; Kyrgyzstan, Criminal Procedure Code, n. 156, 1999, artt. 193 e 293; Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Code of Criminal Procedures, art. 223 (4); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. XVI; Norvegia, Criminal Procedure Act, n. 25, 1981 (come emendato il 30 giugno 2006), sez. 239; Perù, *Código Procesal Penal*, legge n. 957 (2004), art. 378, sez. 3; El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (come emendat in 2006), art. 349; Thailandia, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), 2005, parr. 148 e 511.
48. Per esempio, Bulgaria, Child Protection Act, 2004, art. 15 (5).
49. Per esempio, Australia (Queensland), Evidence Act 1977, sez. 21A (2) (d); Austria, Criminal code of procedure, art. 162 (2); Francia, *Code de procédure pénale* (come emendato nella loi n. 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la repression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs), artt. 706-53; Regno Unito, Home Office and others, *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, Including Children* (Londra, 2006), sez. 4.28; Regno Unito (Scozia), Vulnerable Witnesses (Scotland) Act 2004, sez. 271H, sottosez. 1 (d).
50. Stati Uniti (Arizona), Arizona Revised Statutes (Ariz.Rev.Stat.) §13-4403 (E).
51. Per esempio, Australia (Queensland), Evidence Act 1977, sez. 9; Thailandia, Civil and Commercial Procedure Code, sez. 95 (come indicato nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child, (CRC/C/83/Add.15), 2005 par. 105); Regno Unito, Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, sez. 53 (1); Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, sottosez. (c), par. 2.
52. Nuova Zelanda, Evidence Act 1908, sez. 23H, par. (c).
53. Nuova Zelanda, *R. v. Accused* (CA 245/90) (1990) 6 CRNZ 354 at 359.
54. *Ibid.*
55. Per esempio, Honduras, *Código Procesal Penal, decreto n. 9-99-E*, 2000, art. 331, al. 3.
56. Per esempio, Algeria, *Code de procédure pénale*, 1966, art. 228; Repubblica del Congo, *Loi n. 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale*, artt. 91 e 382; Egitto, Code of Criminal Procedure, art. 283 (come indicato nel rapporto dell’Egitto alla Human Rights Committee in conformità all’articolo 40 dell’ International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR/C/EGY/2001/3), 2002, par. 570); Francia, *Code de procédure pénale*, art. 108; Haiti, *Code d’instruction criminelle* (come emendato nel 1985), art. 66; Indonesia, *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia* (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 50; Oman, Code of Criminal Procedure, art. 196 (come indicato in Oman, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OMN/2), par. 107); Thailandia, Civil and Commercial Procedure Code, sez. 112 (come riferito nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), 2005 par. 105).
57. Vedi Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (c.23), sezz. 55-57.
58. Per esempio, Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, sottosez. (c), par. 3.
59. Nuova Zelanda, *R. v Accused* (CA 245/90) (1990) 6 CRNZ 354.
60. Per esempio, El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (come emendato nel 2006), art. 13, sez. 13; Stati Uniti (Colorado), Children’s Code, titolo 19, sez. 19-1-106(2).

61. Regno Unito, Crown Prosecution Service, *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, including Children* (Londra, 2006), sez. 4.28.
62. Regno Unito, Crown Prosecution Service, *Children's Charter*, 2005, sez. 4.19.
63. Per esempio, Svizzera, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, RS 312.5, 1991, art. 6 (3).
64. <http://www.fijiwomen.com/>.
65. A volte le vittime della tratta sono minacciate di essere sottoposte a procedimento per essere entrate illegalmente in un paese, non gli viene fornita alcuna assistenza particolare mentre si trovano in detenzione neanche quando le vittime sono molto giovani e non sono state concesse misure di protezione. L'intera questione del trauma generato dalla tratta e dallo stupro ripetuto non è stata, se del caso, valutata a pieno.
66. United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nation publication, Sales n. E.06.V.15), pp. 5-8.
67. United Nation publication, Sales n. E.06.V.15.
68. Per esempio, Armenia, Criminal Procedure Code, 1999, art. 59, sez. 1, par. 11; Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 11 (g); Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997, art. 75 (6); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. XIX; Paesi Bassi, "De Beaufort Guidelines", 1989, par. 6.1; Nuova Zelanda, Victims' Rights Act 2002, sez. 12, sottosez. 1 (e); Regno Unito, Crown Prosecution Service, "Code for Crown Prosecutors" (Londra, 2004), sez. 5.13; Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama, 1975, titolo 15, art. 3, sezz. 15-23-63 (a), 15-23-72 (1) e 15-23-75 (1); Stati Uniti (Alaska), Constitution of the State of Alaska, Rights of crime victims, art. I, sez. 24; Stati Uniti (Connecticut), Connecticut Joint Resolution n. 13, par. 2; Stati Uniti (Idaho), Constitution of the State of Idaho, Rights of crime victims, art. 1, sez. 22, par. (3) Stati Uniti (Illinois), Constitution of the State of Illinois, Crime victim's rights, art. I, sez. 8.1 (Crime victim's rights), sottosez. (a) (5); Stati Uniti (Michigan), Constitution of the State of Michigan, art. I, sez. 24 (1) 9; Stati Uniti (Oregon), Constitution of the State of Oregon, art. 1, sez. 42 (1) (b); Stati Uniti (Carolina del Sud), Constitution of the State of South Carolina, art. 1, sez. 24 (3); Stati Uniti (Tennessee), Constitution of the State of Tennessee, Amendment for victims' rights, 1998, par. 5; Stati Uniti (Texas), Constitution of the State of Texas, art. 1, sez. 30, Rights of crime victims, par. (b) (5); Stati Uniti (Virginia), Constitution of Virginia, art. 1, sez. 8-A, par. 6; Stati Uniti (Wisconsin), Constitution of the State of Wisconsin, art. 1, sez. 9m (9).
69. Per esempio, Australia, Victims of Crime Act, A1994-83, 1994 (come emendato il 13 aprile 2004), n. 83 di 1994, sez. 4 (1); Canada, Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, sez. 26, sottosez. 1; Regno Unito (Scozia), Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sez. 16; Regno Unito, Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (cap. 28), cap. 2, sez. 35, sottosez. (4)-(5); Stati Uniti, United States Code collection, titolo 42, cap. 112, sez. 10606, Victims' rights, 2004, sottosez. (b), par. 7; Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama, 1975, titolo 15, art. 3, sezz. 15-23-75 (5), 15-23-78; Stati Uniti (Alaska), Constitution of the State of Alaska, Rights of crime victims, art. I, sez. 24; Stati Uniti (Arizona), Arizona Constitution, sez. 2.1 (A), par. 2; Stati Uniti (Idaho), Constitution of the State of Idaho, Rights of crime victims, art. 1, sez. 22, par. (3); Stati Uniti (Illinois), Constitution of the State of Illinois, Crime victim's rights, art. I, sez. 8.1 (Crime victim's rights), sottosez. (a) (5); Stati Uniti (Louisiana), Constitutional Amendment for Victims' Rights, art. I, sez. 25; Stati Uniti (Michigan), Constitution of the State of Michigan, art. I, sez. 24 (1) 9; Stati Uniti (Oregon), Constitution of the State of Oregon, art. I, sez. 42 (1) (b); Stati Uniti (Carolina del Sud), Constitution of the State of South Carolina, art. 1, sez. 24 (2) e (10); Stati Uniti (Tennessee), Constitution of the State of Tennessee, Amendment for victims' rights, 1998, par. 5; Stati Uniti (Texas), Constitution of the State of Texas, art. 1, sez. 30, Rights of crime victims, par. (b) (5); Stati Uniti (Virginia), Constitution of Virginia, art. 1, sez. 8-A, par. 6; Stati Uniti (Wisconsin), Constitution of the State of Wisconsin, art. 1, sez. 9m (9).

Il presente lavoro è pubblicato su incarico e per conto delle Nazioni Unite-United Nations

L'edizione italiana è a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, aprile 2011

© 2009 United Nations per l'edizione inglese

© 2011 United Nations per l'edizione italiana

FONTE TESTO E IMMAGINI:

© [http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC\\_UNICEF\\_Model\\_Law\\_on\\_Children.pdf](http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf)  
[www.unodc.org](http://www.unodc.org)

Vienna International Centre,  
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria  
Tel: (+43-1) 26060-0  
Fax: (+43-1) 26060-5866

© <http://www.unvienna.org/>